SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 gennaio 2023

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle imprese e del made in Italy

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Vezza d'Alba e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Vezza d'Alba (Cuneo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vezza d'Alba (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vezza d'Alba (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri nel corso della seduta consiliare del 20 dicembre 2022 ed assunte al protocollo dell'ente in data 21 dicembre 2022, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cuneo, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 dicembre 2022.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vezza d'Alba (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco D'Angelo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Cuneo.

Roma, 3 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Belmonte del Sannio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Belmonte del Sannio (Isernia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Belmonte del Sannio (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Italiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Belmonte del Sannio (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 dicembre 2022, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario di Isernia, in sede vacante, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 dicembre 2022.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belmonte del Sannio (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Italiano, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Isernia.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Ogliastro Cilento e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ogliastro Cilento (Salerno);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° dicembre 2022, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ogliastro Cilento (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Erminia Barbato è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ogliastro Cilento (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Astone.

Il citato amministratore, in data 1° dicembre 2022, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 dicembre 2022.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ogliastro Cilento (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Erminia Barbato, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 2 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00369
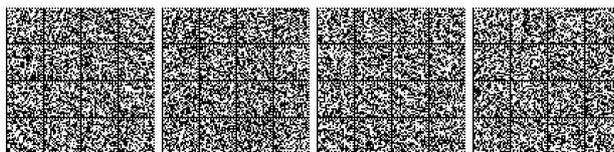
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2022.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, ove si prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;

Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha modificato il citato art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo unico dell'immigrazione, sopprimendo il termine di adozione del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «entro il 30 novembre di ciascun anno» nonché il riferimento al «limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli da 42 a 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 che, nell'ambito delle misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art. 30-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, prevedono norme di semplificazione e snellimento del processo di rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 42, comma 6, e 44, comma 1, della legge n. 122 del 2022 che si applicano alle procedure disciplinate dal decreto di cui al citato art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione anche per l'anno 2022;

Rilevato che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 17 gennaio 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2021, che ha previsto una quota complessiva di 69.700 cittadini stranieri per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;

Ravvisata la necessità di procedere in via transitoria a definire i flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022, incrementando, rispetto all'anno 2021, la quota complessiva degli ingressi da prevedere, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale;

Visto l'art. 22, comma 2, del testo unico dell'immigrazione, che prevede per il datore di lavoro che voglia assumere uno straniero residente all'estero di verificare, presso il centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto con le modalità definite dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro;

Vista la nota operativa dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro n. 17273 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto «Flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri e adempimenti dei centri per l'impiego»;

Rilevato che per l'anno 2022 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro subordinato non stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico/alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale;

Rilevato, altresì, che per l'anno 2022 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, incrementando la quota, rispetto all'anno 2021, per consentire l'ingresso di lavoratori formati a conclusione di progetti in corso, finanziati con fondi FAMI ed al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonché la previsione di una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Ravvisata, infine, la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2022,

per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore agricolo, è utile replicare e rafforzare la sperimentazione della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in via di programmazione transitoria;

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità.

Art. 2.

1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 38.705 unità.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. È inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata all'art. 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

4. È inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata all'art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 5.

1. È consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, di 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate né vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
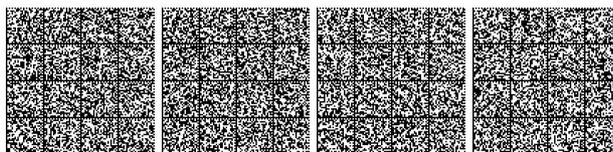
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 6.

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 44.000 unità.

2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto.

3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unità ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 7.

1. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 6 decorrono dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Art. 8.

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.

2. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori stranieri formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1.

Art. 9.

1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che è comunicata sui siti web degli stessi anzidetti Ministeri.

2. Con la predetta circolare congiunta è, altresì, indicata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del testo unico per l'immigrazione.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:

a) assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;

b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal centro per l'impiego;

c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego.

4. I requisiti di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 44

23A00232
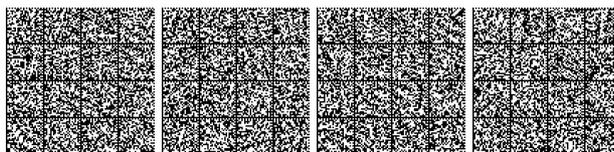
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SMALLDERS» nell'ambito del programma PRIMA Call 2021. (Decreto n. 517/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli

interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli Esperti tecnico scientifici e dell'Esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg. n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7345, PG 01 provenienti dall'esercizio finanziario 2021, pari ad euro 8.220.456,00, sono già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;

Tenuto conto dell'attuale disponibilità di cassa sul capitolo 7345;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for research and innovation in the mediterranean area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section2*- Multi-topic 2021 (*Partnership for research and innovation in the mediterranean area*) *Call* 2021, pubblicato in data 5 marzo 2021 con scadenza il 13 aprile 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui fondi FIRST 2021 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 14455 del 29 settembre 2020;

Considerato che per il bando Prima 2021, di cui trattasi è stato emanato l'Avviso integrativo in data 22 marzo 2021, prot. MUR n. 672;

Vista la decisione finale del *Funding agencies* svoltosi in videoconferenza in data 3 dicembre 2021 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Smallders - Smart models for agrifood local vaLue chain based on digital technologies for enabling covid-19 Resilience and sustainability*», avente come obiettivo quello di aumentare la resilienza dei piccoli agricoltori dell'area mediterranea, di fronte ad eventi dirompenti come la pandemia di COVID-19. Modelli intelligenti assicurano la sostenibilità economica, ambientale e sociale della filiera e con un costo complessivo pari a euro 840.000,00;

Vista la nota prot. MUR n. 4249 del 16 marzo 2022, a firma dello scrivente, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*Smallders*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Smallders*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi della Calabria;

Università degli studi di Parma;

Vista la procura notarile rep. n. 45 in data 19 aprile 2022 a firma del dott. Cesare Mariani Notaio in Bedonia, con la quale il rettore *pro-tempore* prof. Andrei Paolo legale rappresentante dell'Università degli studi di Parma conferisce procura al rettore *pro-tempore* prof. Leone Nicola legale rappresentante dell'Università degli studi della Calabria, in qualità di soggetto Capofila;
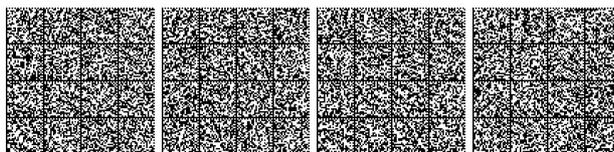
Visto il *Consortium agreement* definito tra i partecipanti al progetto «*Smallders*», sottoscritto in data 1° maggio 2022;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR

n. 9949976 del 29 novembre 2022, Università degli studi della Calabria;

n. 9949895 del 29 novembre 2022, Università degli studi di Parma;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf*:

n. 20803963 del 23 novembre 2022 Università degli studi della Calabria;

n. 20803966 del 23 novembre 2022 Università degli studi di Parma;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 26 aprile 2022 con la quale il legale rappresentante del capofila Università degli studi della Calabria dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata al 1° maggio 2022 in accordo con il partenariato internazionale;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «*Smallders*» per un contributo complessivo pari ad euro 499.800,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Smallders» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2022 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 499.800,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sulle disponibilità provenienti dall'esercizio finanziario 2021 di cui al decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021 registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg. n. 1659;

2. Con successivo decreto si provvederà ad impegnare le risorse destinate a finanziare l'intervento PRIMA 2021 sul medesimo capitolo n. 7345/01;

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'Avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il Soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3289

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

23A00301
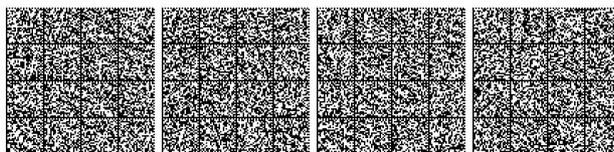
DECRETO 30 novembre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Halosheep» nell'ambito del programma PRIMA Call 2021. (Decreto n. 521/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 21, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lett. *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 870, recante l'istituzione del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'articolo 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali e*x* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg, n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7345, PG 01 provenienti dall'esercizio finanziario 2021, pari ad euro 8.220.456,00, sono già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;

Tenuto conto in particolare dell'attuale disponibilità di cassa sul capitolo 7345;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea Prima «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da *Prima section2– Multi-topic* 2021 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) call 2021, pubblicato in data 5 marzo 2021 con scadenza il 13 aprile 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 14455 del 29 settembre 2020;

Considerato che per il bando Prima 2021, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 22 marzo 2021 prot. MUR n. 672;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 3 dicembre 2021 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*HaloSheep - Agroecological sheep/goat production system based on the valorisation of halophytes of saline areas in Mediterranean basin*», avente come obiettivo quello di sviluppare un sistema agroecologico di allevamento ovino/caprino basato sulla valorizzazione delle alofite spontanee dell'area salina delle regioni mediterranee costiere e con un costo complessivo pari a euro 100.000,00;

Vista la nota prot. MUR n. 4249 dell'16 marzo 2022, a firma dello scrivente, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*HaloSheep*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*HaloSheep*» figura il seguente proponente italiano: Fondazione C.R.P.A. Studi ricerche ETS;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «*HaloSheep*»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 158 del 23 giugno 2022, reg. UCB n. 54 in data 5 luglio 2022, di nomina dell'esperto tecnico-scientifico prof. Ajmone Marsan Paolo e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Ajmone Marsan Paolo con relazione acquisita in data 4 agosto 2022, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visti gli esiti istruttori previsti per la fase «*ex ante*» acquisiti in data 11 ottobre 2022 prot. MUR n. 9032 da parte dell'IC Agenzia Invitalia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti
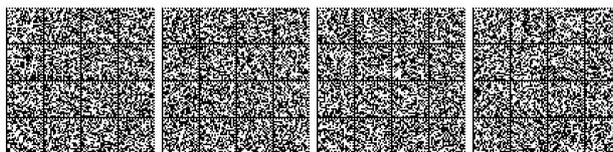
di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli artt. 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 9953252 del 29 novembre 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 20803842 del 23 novembre 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «*HaloSheep*» per un contributo complessivo pari ad euro 70.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*HaloSheep - Agroecological sheep/goat production system based on the valorisation of halophytes of saline areas in Mediterranean basin*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2022 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 70.000,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap.7345 PG.01, a valere sulle disponibilità provenienti dall'esercizio finanziario 2021 di cui al decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021 registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021 reg. n. 1659;

2. Con successivo decreto si provvederà ad impegnare le risorse destinate a finanziare l'intervento Prima 2021 sul medesimo capitolo n. 7345/01;

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 11

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

23A00302

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «BA.SE.FOR. società cooperativa», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «BA.SE.FOR. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 129.178,00, si riscontra una massa debitoria di euro 133.277,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 9.930,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla mancata liquidazione del TFR a un dipendente, dalla presenza di debiti erariali e previdenziali, nonché di pendenze con istituti di credito;

Considerato che in data 17 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di

rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «BA.SE.FOR. società cooperativa», con sede in Matera (codice fiscale 01098430778), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n. 125.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00374

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Best Service società cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Best Service società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 194.183,00, si riscontra una massa debitoria di euro 385.019,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 207.948,00;

Considerato che in data 7 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Best Service società cooperativa», con sede in Asti (codice fiscale 01557780051), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Danilo Antonio Bongiovanni, nato a Torino il 28 marzo 1955 (codice fiscale BNGDLN55C28L219A), ivi domiciliato in corso Ferrucci n. 46.
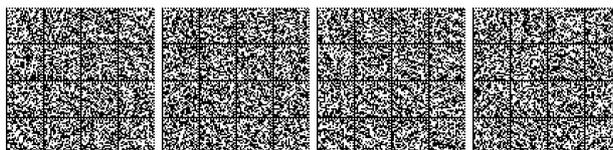
Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00375

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Genius Loci società cooperativa», in Marsico Nuovo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del Made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Genius Loci società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione contabile aggiornata al 30 giugno 2018, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 62.931,00 si riscontra una massa debitoria di euro 84.778,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 26.449,00;

Considerato che in data 5 maggio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Genius Loci società cooperativa», con sede in Marsico Nuovo (PZ) - (codice fiscale 01728550763), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n. 125.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo/regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00376

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2022.

Procedure per l'autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (Accordo ATP) concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell'art. 18 dell'accordo stesso;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, recante regolamento di esecuzione della citata legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare l'art. 2, comma 2 e 3, che dispongono rispettivamente che «Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti» e che «In condizioni di reciprocità possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 3 luglio 1980 con il quale le seguenti stazioni di prova, non dipendenti dall'amministrazione statale, Laboratorio per la tecnica del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche sito in Padova (PD) e Centro ricerche FIAT S.p.a. sito in Orbassano (TO), sono state autorizzate ad eseguire controlli conformemente all'Accordo ATP;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 30 aprile 1987 con il quale il Laboratorio per la tecnica del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche sito in corso Stati Uniti, n. 4, Padova (PD) e il Laboratorio Montedipe C.S.I. sito in viale Lombardia 20 Bollate (MI), sono stati autorizzati quali stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione ad eseguire controlli conformemente all'Accordo ATP e, contestualmente, viene comunicata la cessazione dell'attività del Centro ricerche FIAT S.p.a.;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 04118/2020 reg. prov. coll. - N.09693/2019 reg. ric. con cui è stato impartito alla scrivente amministrazione di autorizzare l'apertura di ulteriori stazioni di prova private ATP;

Visto il provvedimento prot. n. 29290 del 22 settembre 2021 con il quale è stata autorizzata la Asso Tecno Service S.r.l. quale nuova stazione di prova ATP privata per l'esecuzione di prove ATP;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1979, è necessario emanare la disciplina utile ad autorizzare stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale e uniformare i requisiti e le modalità di controllo di quelle già in attività, sempre non dipendenti dall'amministrazione statale;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) «Accordo ATP»: l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell'art. 18 dell'accordo stesso;

b) «Stazione di prova ATP» un laboratorio, non dipendente dall'amministrazione statale, attrezzato per effettuare tutte le prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP, tenuto conto delle condizioni ambientali nazionali;

c) «Direzione generale per la motorizzazione»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le procedure utili ad autorizzare stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale, nonché le attività di controllo finalizzate alla verifica del permanere dei requisiti e del regolare esercizio delle attività delle stesse.

Art. 3.

Requisiti generali

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di stazione di prova ATP è rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente decreto, al titolare dell'impresa in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione europea stabilito in Italia oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all' Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

b) conseguimento della maggiore età;

c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
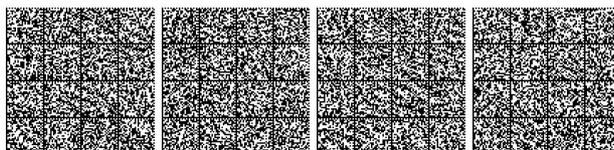
di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-*bis* del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche nel caso di applicazione dei benefici di cui all'art. 444 del codice di procedura penale;

d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) disponibilità di locali, strumentazione ed attrezzatura idonei, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto;

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alle lettere *f)* del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1:

a) il titolare dell'impresa deve comprovare di avere in organico o di potersi avvalere di un responsabile tecnico titolare dei requisiti di cui all'art. 6;

b) l'impresa deve essere in possesso di certificazione, in corso di validità, rilasciata dall'organismo nazionale di accreditamento - Accredia, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Art. 4.

Locali, strumentazione ed attrezzature

1. Ai fini dell'esecuzione delle prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP, la stazione di prova ATP deve disporre di:

a) locali di dimensioni idonee ad ospitare la strumentazione e le attrezzature necessarie all'esecuzione delle prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP conformi alle disposizioni relative alle norme sulla sicurezza sul lavoro e alle norme antincendio;

b) almeno un tunnel, principale, con le seguenti dimensioni minime, riferite all'area di prova al netto dei vani tecnici per il condizionamento ambientale:

larghezza ≥ 4,6 m;
lunghezza ≥ 21,0 m;
altezza ≥ 4,7 m;
larghezza porta di accesso ≥ 3,6 m;
altezza porta di accesso ≥ 4,5 m;

c) almeno la strumentazione minima indicata nell'allegato 2 al presente decreto, unitamente alle modalità d'impiego;

d) idonea attrezzatura informatica, costituita da hardware e software, in grado di rilevare, acquisire, processare, elaborare e registrare in modo criptato, tutti i dati rilevati in fase di esecuzione delle prove e di predisporre la verbalizzazione delle stesse in conformità alle previsioni dell'Accordo ATP. Tale attrezzatura dovrà essere compatibile con la piattaforma digitale in uso presso il centro Elaborazione dati dell'amministrazione, in modo da garantire l'acquisizione dei dati.

2. Eventuali tunnel, ulteriori rispetto a quello di cui al comma 1, lettera *b)*, possono avere dimensioni più ridotte, ma comunque non inferiori alle seguenti:

larghezza ≥ 4,0 m;

lunghezza ≥ 10,0 m;

altezza ≥ 4,0 m;

larghezza porta di accesso ≥ 3,0 m;

altezza porta di accesso ≥ 3,6 m.

Tali dimensioni sono da riferirsi all'area di prova al netto dei vani tecnici per il condizionamento ambientale.

3. Ogni elemento di ciascuna strumentazione e attrezzature di cui al comma 1, lettera *c)* e *d)*, è univocamente identificato mediante apposita etichettatura.

4. Le registrazioni di ciascun elemento della strumentazione e del relativo software, che siano significative per le prove ATP effettuate oppure per le tarature eseguite, sono elettronicamente memorizzate e conservate per un periodo di almeno dieci anni.

Art. 5.

Parametri ambientali

1. Come previsto dagli allegati all'Accordo ATP, nei tunnel di prova, le apparecchiature di condizionamento del tunnel installate sono in grado di regolare e mantenere i parametri ambientali indicati in tabella indipendentemente dalla tipologia di prova eseguita e dalle condizioni atmosferiche esterne.

Sono previsti strumenti di misura e registrazione dei parametri riportati in tabella.

	Temperatura d'ambiente	Velocità dell'aria intorno agli oggetti in prova	Umidità relativa dell'aria
Valori minimi e massimi	5°C <T ambiente < 32°C	m/s < Velocità < 2 m/s	Sì
Presenza strumenti di misura	Sì	Sì	Sì (punto di rugiada)
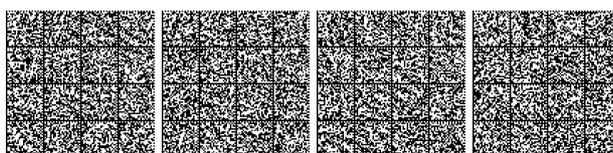
Art. 6.

Responsabile tecnico

1. Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)*, deve:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a.1) diploma di laurea in ingegneria conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero laurea specialistica corrispondente, secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004;

a.2) laurea magistrale in ingegneria di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 luglio 2007, n. 157, Supplemento ordinario n. 155, ovvero laurea equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni;

a.3) laurea triennale in ingegneria;

b) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo se non dipendente dell'impresa;

c) aver svolto attività di direzione o progettazione presso un'impresa operante nel settore delle costruzioni di carrozzerie isotermiche, in qualità di titolare ovvero socio o dipendente, oppure aver lavorato in una stazione di prova ATP con qualifica direzionale o di responsabile della progettazione per un periodo non inferiore a due anni se in possesso dei titoli di cui ai punti a.1) o a.2), oppure di quattro anni se in possesso del titolo di cui al punto a.3). Le suddette attività dovranno essere provate mediante l'esibizione di idonea documentazione. Possono essere valutate equipollenti ulteriori esperienze, almeno biennali, purché effettuate nel settore della termo-refrigerazione con le medesime qualifiche.

Art. 7.

Presentazione dell'istanza e valutazione della documentazione prodotta

1. Il titolare della stazione di prova ATP richiede l'autorizzazione trasmettendo via PEC all'indirizzo della Direzione generale per la motorizzazione istanza redatta nelle forme e nei modi di cui all'allegato 1 e corredata degli allegati ivi previsti.

2. Il competente ufficio della Direzione generale di cui al comma 1, ricevuta l'istanza, avvia il procedimento di autorizzazione che deve essere concluso entro centoventi giorni. Qualora l'amministrazione non provveda entro tale termine, la richiesta si intende respinta. La necessità di integrazioni documentali formali o comunque le richieste di chiarimenti, in qualsiasi forma rese, interrompono i termini del procedimento.

3. Verificata la completezza e l'idoneità della documentazione prodotta, il competente ufficio di cui al comma 2 provvede a richiedere alla Direzione generale per la motorizzazione una visita ispettiva presso la sede della stazione di prova ATP richiedente, tenendo informata quest'ultima.

4. La visita è espletata da una commissione ispettiva composta da due funzionari, in possesso del diploma di laurea in ingegneria, del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nominati dal Direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 3.

Art. 8.

Visita ispettiva e conclusione del procedimento

1. La commissione ispettiva comunica, anche per il tramite dell'ufficio competente di cui all'art. 7, comma 2, alla stazione di prova ATP richiedente, il giorno e l'ora della visita ispettiva.

2. La stazione di prova mette a disposizione un mezzo di trasporto e il relativo personale per consentire le verifiche previste dalla commissione ispettiva.

3. La visita ispettiva si articola in:

a) verifica dell'adeguatezza dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature rispetto ai criteri prescritti dall'art. 4 ed alla documentazione probatoria;

b) esecuzione di almeno una prova ATP a scelta della commissione ispettiva, tra quelle previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP. Per la verifica della corretta funzionalità dell'attività della stazione di prova ATP richiedente, gli esiti della prova possono essere verificati, a discrezione della commissione ispettiva, ripetendo la medesima presso una stazione di prova ATP dell'amministrazione.

4. Gli oneri delle visite ispettive e della ripetizione delle prove di cui comma 3, lettera *b)*, sono a carico della stazione di prova ATP richiedente, ai sensi della legge n. 870/1986.

5. La commissione ispettiva, completate le operazioni di cui al comma 3, redige la relazione della visita ispettiva entro trenta giorni dalla data della stessa e la trasmette all'Ufficio competente di cui all'art. 7, comma 2, che, definito il procedimento, predispone il provvedimento di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione, adottato dal direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. In caso di autorizzazione, la stessa è subordinata all'attivazione del collegamento con la piattaforma digitale in uso presso il Centro elaborazione dati dell'amministrazione, in modo da garantire l'acquisizione dei dati.
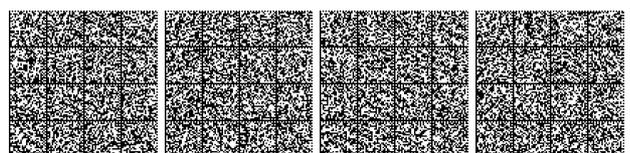
6. Ciascun provvedimento di autorizzazione di una stazione di prova ATP è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è comunicato al Segretariato dell'ONU a Ginevra, una volta concluse positivamente tutte le procedure previste.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Semestralmente la stazione di prova ATP autorizzata riferisce alla Direzione generale territoriale competente ed alla Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3 - in merito all'attività svolta. A tal fine correda la relazione con un quadro statistico delle prove effettuate.

2. Con riferimento alla certificazione di cui all'art. 3, comma 4, lettera *b)*, la stazione di prova ATP autorizzata dà comunicazione alle Direzioni del comma 1:

a) di ogni rinnovo, allegando la nuova certificazione;

b) di ogni caso di sospensione, revoca o mancato rinnovo. In tal caso, la stazione di prova ATP autorizzata sospende l'attività di verbalizzazione.

Art. 10.

Controlli

1. Le Direzioni generali territoriali territorialmente competenti in ragione della sede di ciascuna stazione di prova ATP autorizzata, per il tramite degli Uffici della motorizzazione, esercitano attività di vigilanza sul permanere dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 e sull'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività della stazione di prova ATP.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere operati controlli documentali, anche da remoto, e possono essere effettuate visite ispettive che si concludono con un verbale.

3. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza sia accertato che è venuto meno uno o più dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, la Direzione generale territoriale competente per territorio invia documentata relazione alla relativa Direzione generale per la motorizzazione che adotta un provvedimento di immediata sospensione dell'autorizzazione, per un periodo da 2 a 5 anni, e comunque fino a che sia stata dimostrata l'eliminazione delle irregolarità.

4. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza siano riscontrate irregolarità nell'esercizio dell'attività della stazione di prova ATP autorizzata, queste sono contestate dalla Direzione generale territoriale al titolare della stazione stessa, assegnando un termine di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni. La Direzione generale territoriale, nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia il verbale della visita ispettiva corredato da ogni utile documentazione, alla Direzione generale per la motorizzazione che, se del caso, adotta un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un periodo che varia da uno a cinque anni, in relazione alla gravità delle irregolarità riscontrate. Qualora una stazione di prova ATP autorizzata sia stata destinataria, per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, la Direzione generale per la motorizzazione adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione. In tal caso, non è possibile presentare nuova istanza di autorizzazione prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca della precedente autorizzazione.

5. Ogni provvedimento di sospensione o revoca comporta la temporanea o definitiva cancellazione nell'elenco delle stazioni di prova ATP autorizzate sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è comunicato al Segretariato dell'ONU a Ginevra.

Art. 11.

Adeguamento delle stazioni di prova ATP già autorizzate

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni di prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale, già autorizzate ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 3 luglio 1980 e del decreto del Ministro dei trasporti del 30 aprile 1987 o, comunque, operanti e comunicate al Segretariato dell'ONU a Ginevra, devono comprovare il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 3, 4 e 5, del presente decreto ad eccezione di quello relativo alle dimensioni minime del tunnel, di cui all'art. 4 comma 1, lettera *b)*.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'attività della stazione di prova ATP è sospesa con un provvedimento emanato dal direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle stazioni di prova ATP di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 192

ALLEGATO *1*

FAC SIMILE RICHIESTA DA INOLTRARE (IN BOLLO E SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA/ SOCIETA' RICHIEDENTE) AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIVISIONE 3

Oggetto: richiesta di riconoscimento come Stazione di Prova ATP non dipendente dall'amministrazione statale.

nome dell'impresa/ società richiedente: ……………………………………………………………

INFORMAZIONI SULLA SEDE PRINCIPALE

indirizzo: ……
città: ……….
e-mail: …….
PEC: ……
telefono: ………
website: ……….
nome dei rappresentati legali: …………………………………………………………………………….
numero dipendenti della sede: …………………………………………………………………………….
personale coinvolto nelle attività inerenti alla presente autorizzazione:
………..

la stazione di prova possiede più sedi:	si	no
sono in rete	si	no

INFORMAZIONI SULLE SEDI SECONDARIE (da compilarsi esclusivamente in presenza di sedi secondarie)

nome della struttura:
……….
indirizzo:
………
città:
………
e-mail:
……..
PEC: ……….
telefono: ………
website: ……….
nome del responsabile della sede: ……………………………………………………………………….
numero dipendenti della sede: …………………………………………………………………………….
personale coinvolto nelle attività inerenti alla presente autorizzazione:
……..

INFORMAZIONI SUI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

L'impresa/società possiede un sistema di qualità: …………………………………………………

per le imprese/ società con più sedi il sistema di qualità è centralizzato: ………………
Norma di riferimento della certificazione del sistema di qualità: …………………………..
Numero di certificazione: N° ………………………………………………………………………….
Ente che ha rilasciato la certificazione: ……………………………………………………….
Data dell'ultima verifica:
………

DOMANDE RELATIVE AI REQUISITI DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

Attività generale dell'impresa/società :
……
……
……

Attività dell'impresa/ società nel campo della refrigerazione:
……

……

Percentuali delle tipologie trattate:
isolato (%)
refrigerato (%)
refrigerato meccanicamente (%)

……

……

DOMANDE RELATIVE AI REQUISITI PROPEDEUTICI ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

presenza di un manuale di qualità
nel caso di sussistenza di più sedi esiste un solo manuale
descrizione del sistema di archiviazione delle prove
quali sono le misure adottate per garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle prove eseguite:
………

DOMANDE SUL PERSONALE COINVOLTO

Definizione delle responsabilità e i ruoli del personale coinvolto: ……………………..
Pianificazione della formazione del personale: ………………………………………………...
Numero dei dipendenti coinvolti nell'attività come stazione di prova ATP: ……..

DOMANDE SULLE STAZIONI DI PROVA E SULLA STRUMENTAZIONE

Posizione dell'area di prova: ……………………………………………………………………………
Descrizione dei parametri ambientali di temperatura, velocità dell'aria e loro adattabilità alle esigenze delle singole prove

Elenco degli strumenti di misura necessari allo svolgimento delle attività per cui si richiede l'autorizzazione
………..
………..
………..

Descrizione del sistema di tracciabilità delle strumentazioni e della loro taratura
Presenza di connessione internet interna

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolare dell'impresa o dei soci/amministratori della società:

Il sottoscritto…………………………………………………………………...............................titolare/ socio dell'impresa/società……………………………………………………………………………………………………
con sede legale a……….
in via ……… chiede il riconoscimento come stazione di prova privata ATP e a tal fine dichiara:

- di essere cittadino ………………………………………………………………………..
- di aver raggiuto la maggiore età;
- di non aver riportato condanne per delitti di cui all'art. 3, comma1, del presente decreto;
- di non essere attualmente, e di non esserlo stato in passato, sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale e/o misure di prevenzione;
- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito e di non avere in corso procedimenti di dichiarazione di fallimento;
- di avere la disponibilità di locali, strumentazione ed attrezzature idonee, ai sensi dell'art.4 del presente decreto.

Lo scrivente si impegna a comunicare ogni modifica e variazione dei requisiti propedeutici al rilascio della autorizzazione in questione

Documenti allegati:

- atto costitutivo e statuto della Stazione di prova ATP;
- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- autocertificazione dei rappresentanti legali della Stazione di prova ATP attestante i requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
- manuale di qualità relativo alle specifiche attività da svolgere, con riferimento alle prove a loro riservate dalla vigente edizione dell'Accordo ATP;
- nomina del Responsabile tecnico e relativa documentazione di cui all'art. 6. Un elenco del personale (rapporto di lavoro dipendente o rapporto di collaborazione con la Stazione di prova ATP, qualifica ricoperta, titoli di studio, mansioni, curricula);
- dichiarazione, redatta nei modi di legge, da parte del legale rappresentante della Stazione di prova ATP, di disponibilità della attrezzatura necessaria all'effettuazione di tutte le prove previste dall'Accordo ATP loro riservate e documentazione attestante la corretta taratura della strumentazione stessa, conformemente a quanto indicato nell'allegato 2;
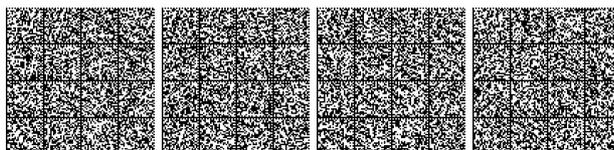
- descrizione della Stazione di prova ATP con particolare riferimento del sistema atto a garantire i parametri ambientali previsti dall'Accordo ATP per tutte le prove ATP a loro riservate, con relativo piano di manutenzione e verifica biennale dell'efficienza;
- planimetria e sezione della Stazione di prova con relativa ubicazione toponomastica e schema del posizionamento delle attrezzature e degli impianti di condizionamento;
- dichiarazione circa la rispondenza del locale di prova alle vigenti norme in materia edilizia, sicurezza dei luoghi di lavoro ecc.;
- certificato di accreditamento, in corso di validità, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento - Accredia, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;
- documentazione prevista nell'articolato del decreto.

Luogo,
data

Firma

ALLEGATO *2*

ELENCO STRUMENTAZIONE E MODALITÀ D'IMPIEGO

In relazione agli strumenti per acquisire in tempo reale i parametri previsti dalla normativa ATP e dal presente decreto, deve essere disponibile la seguente strumentazione, opportunamente identificata ed efficiente, unitamente alle procedure di manutenzione, gestione, memorizzazione e flusso dei dati nonché della taratura:

1. Metro a nastro di idonea lunghezza, annesso metro *laser*;

2. Calibro speciale per rilievo degli spessori di isolamento;

3. Idonea attrezzatura informatica costituita da hardware e software in grado di rilevare, acquisire, processare, elaborare e registrare in modo criptato secondo gli intervalli previsti tutti i dati rilevati in fase di esecuzione delle prove e predisporre le verbalizzazioni secondo le previsioni dell'Accordo ATP. Tale attrezzatura dovrà essere compatibile con la piattaforma digitale in uso presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in modo da garantire l'acquisizione dei dati;

4. Sonde termometriche schermate contro l'irraggiamento (in numero minimo di 36), stufe ventilate, ventilatori, pali e/o supporti per il posizionamento delle sonde anche nel caso di cisterne, in numero sufficiente per l'effettuazione di tutte le prove previste in normativa.

Sono ammesse sonde per il rilievo della temperatura wireless purché i rilevatori/accentratori di segnale siano collocati all'interno dei tunnel di prova e collegati via cavo al sistema di rilevazione;

5. Termometro di precisione (+/- 0,2 °C), tarato. Lampada portatile con potenza di almeno 150 W o analoga se Led;

6. Contagiri, anemometro per il rilievo di portate d'aria, strumentazione per il rilievo dei consumi di corrente elettrica e di carburante (bilancia);

7. La strumentazione può essere atta alla registrazione contemporanea delle temperature di più di una entità tecnica o veicolo sottoposti a prova; deve poter intervenire automaticamente in caso di emergenze tecniche o cattivi funzionamenti delle attrezzature;

8. Il sistema di mantenimento della temperatura media del tunnel deve essere gestito e controllato da idoneo sistema automatico interfacciato con l'attrezzatura informatica del tunnel ed i dati debbono essere registrati;

9. Impianto per lo smaltimento dei gas di scarico per il funzionamento dei gruppi frigoriferi autonomi o trascinati dal motore del veicolo e sistema di raffreddamento del radiatore/i del veicolo;

10. La strumentazione elencata ai precedenti punti deve essere sottoposta ad un programma di manutenzione e taratura documentata su un apposito registro;

11. Il personale addetto alle prove deve essere informato e formato per l'uso delle apparecchiature e l'esecuzione delle prove;

12. Devono essere adeguatamente memorizzati tutti gli interventi di manutenzione alla stazione di prova ATP per un periodo non inferiore a dieci anni;

13. Collegamento informatico con il sistema elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

14. Memorizzazione di tutte le prove effettuate per un periodo non inferiore a dieci anni.

23A00373

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 23 dicembre 2022.

Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli. (Ordinanza speciale n. 38).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui è stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario:

a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma;

b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento;

c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;

d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, è previsto che «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Considerato che il Comune di Accumoli è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;

Considerato che:

a) nella frazione di Libertino e nel Capoluogo, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma risultano interessati o parzialmente interessati da rischio frana R4P4 come oggi rappresentato sulle cartografie PAI;

b) nella frazione di Fonte del Campo e nella stessa frazione di Libertino, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma risultano interessati o parzialmente interessati da rischio idraulico. Tale fenomeno è stato oggetto dello «Studio idrologico-idraulico del fiume Tronto per la caratterizzazione e mitigazione del rischio idraulico in località Fonte del Campo (Accumoli)», realizzato per conto della Regione Lazio e sulla base del quale è stato redatto il progetto definitivo, di cui all'art. 2, comma 2, punto 11), dell'ordinanza speciale n. 17/2021, dell'intervento denominato «Messa in sicurezza del dissesto in loc. Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)» proposto dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio in qualità di soggetto attuatore e approvato dalla conferenza speciale nelle sedute del 21 e 28 gennaio 2022. Il progetto prevede l'esecuzione di opere di difesa idraulica che realizzano una «protezione arginale con parziale delocalizzazione» dell'abitato, con specifico riferimento ad alcuni edifici/aggregati identificati come «Edifici non protetti dall'argine»;
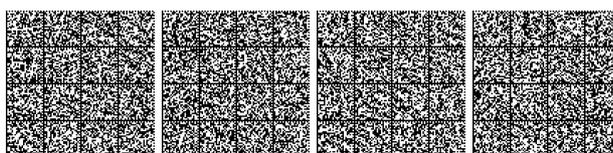
c) la frazione di San Giovanni è interessata da una deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV). Nel verbale della riunione del 1° marzo 2022 il Comitato tecnico scientifico costituito con decreto commissariale n. 100/2021 - in virtù dell'accordo di collaborazione tra il Commissario straordinario e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana P3 e P4 e delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione. Nel verbale della riunione del 1° marzo 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici - viene evidenziato che alla massa di versante in deformazione è sovraimposto un reticolo idrografico che «… ne crea uno svincolo al piede in grafo di conferire un significativo grado di libertà rispetto alla sua mobilità verso il fondovalle», costituendo pertanto causa scatenante del fenomeno franoso, e perciò configurando un grado di pericolosità potenzialmente superiore all'attuale P3 (elevata);

d) nella frazione di Illica, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma risultano prospicienti o ricadenti nell'alveo del fosso - oggetto di intervento di messa in sicurezza previsto dall'ordinanza speciale n. 17/2021 - da cui è invece prescritta la distanza di 10 m., come confermato nel parere del progettista incaricato acquisito dal Comune di Accumoli con prot. n. 5110 del 30 maggio 2022.

Ritenuto che, nelle more dei necessari aggiornamenti della cartografia PAI da parte della competente autorità, sulla base degli atti sopra citati, per i suddetti edifici/aggregati ricorrono di fatto le condizioni della delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art. 22, dell'ordinanza n. 19/2017, come modificato dall'art. 4, dell'ordinanza n. 119/2021;

Dato atto che tali risultati sono stati confermati dal «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli», istituito con decreto commissariale n. 411 del 22 settembre 2021 e presieduto dal Commissario straordinario, riunitosi presso il Comune di Accumoli il 14 febbraio 2022 e 1° marzo 2022, nonché dal Comune di Accumoli, con l'approvazione delle seguenti delibere consiliari:

1. Delibera C.C. n. 21 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto: «Ordinanza speciale n. 17 del 2021 Tavolo permanente per il coordinamento ed il monitoraggio della ricostruzione del Comune di Accumoli - recepimento: 1) verbale del 14 febbraio 2022, 2) verbale del 1° marzo 2022 e atto di indirizzo agli uffici comunali»;

2. Delibera C.C. n. 22 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione frazione Fonte del Campo e Libertino - approvazione definitiva individuazione aree per l'atterraggio - modifica PSR»;

3. Delibera C.C. n. 24 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione Accumoli Capoluogo e frazione San Giovanni, identificazione provvisoria aree di atterraggio»;

4. Delibera C.C. n. 26 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione in frazione Illica - atto di indirizzo agli uffici comunali finalizzato alla predisposizione del Piano urbanistico attuativo (P.U.A.) relativo alla frazione Illica e conseguente aggiornamento PSR.»;

Considerato che con le suddette deliberazioni, comunicate con nota prot. n. 5084 del 27 maggio 2022, il Comune di Accumoli si è definitivamente determinato sulle delocalizzazioni obbligatorie che interessano le frazioni di Fonte del Campo, Libertino, San Giovanni, alcuni edifici del Capoluogo e Illica, interessate dai dissesti idrogeomorfologici sopra descritti, avviando l'aggiornamento del Programma straordinario di ricostruzione che è stato successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio 5 ottobre 2022, n. V00002;

Considerato inoltre che:

con delibera n. 46 del 6 dicembre 2022, comunicata con nota prot. n. 31296 del 7 dicembre 2022, il Comune di Accumoli ha approvato una proposta di aggiornamento del vigente Programma straordinario di ricostruzione (PSR), che approfondisce specificamente il tema della delocalizzazione delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino in area sita in località Fonte del Campo;

per la delocalizzazione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici del Capoluogo sull'area denominata «Madonna delle Coste» è necessario avviare le medesime attività;

per la frazione di Illica gli edifici interessati dalla delocalizzazione possono essere ricostruiti all'interno del centro storico della stessa frazione, per cui il Comune di Accumoli ha conclusivamente valutato che non necessita procedere in variante allo strumento urbanistico vigente, potendo conseguire la stessa in modalità semplificata anche mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Ritenuto necessario e urgente, in considerazione delle peculiarità della situazione, pervenire all'approvazione di un aggiornamento del vigente PSR del Comune di Accumoli, relativo alle delocalizzazioni delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino (in località Fonte del Campo) e della frazione di San Giovanni con alcuni edifici del Capoluogo (in località Madonna delle Coste) che riporti il disegno urbano a livello di fattibilità tecnico-economica recante, su base catastale: perimetrazione e inquadramento territoriale e urbanistico delle aree interessate (attuali e future) con elenco delle particelle da acquisire e cedere, relazione illustrativa e metodologica con studio di prefattibilità ambientale, l'assetto della mobilità e degli spazi destinati a verde pubblico o privato, a parcheggi, delle opere di urbanizzazione primaria (relazione tecnica, planimetrie di tutte le reti, profili longitudinali rete fognaria bianca e nera) ed eventualmente secondaria; l'individuazione dei lotti fondiari; indici e parametri di insediabilità (superfici/volumi, distanze, altezze e allineamenti), eventuali criteri di ricostruzione derivanti dalle condizioni del sito ed eventuali indicazioni morfo-tipologiche per la ricostruzione; stima sommaria dei costi; verifica VAS o avvio VAS qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, decreto-legge n. 189/2016; tutto ciò fermo restando che l'indice planovolumetrico delle aree di delocalizzazione deve corrispondere, in via di principio, a quello relativo agli edifici preesistenti e da delocalizzare e che

pertanto i proprietari degli edifici danneggiati dal sisma, delocalizzati nel nuovo insediamento, avranno volumi e superfici non superiori a quelli preesistenti. Il PSR come sopra descritto è redatto sulla base di un quadro esigenziale definito dal Comune anche in collaborazione con i cittadini interessati recante almeno: il numero di abitanti interessati dalla delocalizzazione, consistenza edilizia (superfici utili e pertinenziali, volumi) degli immobili da delocalizzare, comprensiva dell'analisi del danno (base schede FAST, Aedes e ordinanze di inagibilità), gli edifici da delocalizzare per tipologia (singolo, aggregato/condominio), i criteri di dimensionamento dei nuovi lotti fondiari e delle dotazioni pubbliche, gli esiti delle indagini geologiche del sito di ricostruzione.

Ritenuto necessario che l'approvazione del PSR costituisca titolo per gli eventuali espropri o acquisizioni riconoscendosi, altresì, a tale atto valore di variante urbanistica in deroga alle procedure di cui all'art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

Preso atto della proposta di aggiornamento del PSR approvata dal Comune di Accumoli con delibera consiliare n. 46 del 6 dicembre 2022 per la delocalizzazione delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino, pubblicata in pari data all'albo pretorio comunale per la presentazione delle osservazioni;

Ritenuto necessario, invece, per la delocalizzazione della frazione di San Giovanni e alcuni edifici del Capoluogo nell'area denominata «Madonna delle Coste», affidare il servizio avente ad oggetto l'aggiornamento del vigente PSR del Comune di Accumoli con i contenuti sopra indicati, anche attraverso le procedure semplificate previste dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, come convertiti in legge, sulla base degli studi e degli elaborati svolti dai tecnici del Comune di Accumoli, dai tecnici dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Lazio e dalla Soprintendenza, anche nella forma dell'integrazione di incarichi di pianificazione già in essere;

Ritenuto che l'aggiornamento del PSR (San Giovanni) sopradescritto debba essere elaborato e consegnato entro il termine massimo di tre mesi affinché sia adottato con delibera del consiglio comunale di Accumoli e trasmesso al competente USR per la predisposizione definitiva e l'invio alla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il parere;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1);

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti;

Considerato che nella suddetta relazione viene evidenziato che:

«alcuni degli interventi previsti all'interno dell'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, a seguito di interlocuzioni con USR, comune e struttura commissariale hanno avuto la necessità di essere modificati»;

nella «Tabella di raffronto degli importi rispetto all'ordinanza speciale n. 17/2021» sono riportati i maggiori costi dei progetti per detti gli interventi rispetto alle previsioni già contenute nell'ordinanza speciale n. 17/2021, determinando un importo totale di euro 33.692.653,78, rispetto alla precedente importo stimato in complessivi euro 29.015.352,00, con un incremento di euro 4.677.301,78;

in particolare, «l'intervento della viabilità provvisoria recependo le indicazioni già contenute nel PSR del centro storico, prevedeva la realizzazione di una viabilità di servizio, una strada ad uso dei mezzi d'opera della ricostruzione del centro storico e facilitare la cantierizzazione della parte sud del centro abitato. A seguito di valutazioni con il comune, progettista e struttura commissariale si è ritenuto opportuno procedere ad un intervento definitivo», determinando un importo totale di euro 1.325.000,00, rispetto alla precedente importo stimato di euro 187.000,00 per il differente intervento di viabilità previsto dall'ordinanza speciale n. 17/2021;

Considerato che ai punti 3.3, 3.4, 3.5 della suddetta relazione vengono riportate le determinazioni relative alle delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, Fonte del Campo e San Giovanni precisando quanto segue:

per le frazioni di Libertino e Fonte del Campo «Il costo per la delocalizzazione, contenuto nel PUA approvato dal Comune di Accumoli, diviso per il progetto di suolo, la realizzazione delle reti dei sottoservizi, gli interventi sulla viabilità, la realizzazione delle dotazioni pubbliche è stimato in euro 4.011.187,50 al quale vanno aggiunti i costi per acquisizione e/o esproprio di aree stimato in euro 233.290,00 per un totale stimato di euro 4.244.477,50»;

per la frazione di San Giovanni «Il parametro di riferimento per il costo presunto per la realizzazione dei sottoservizi necessari alla delocalizzazione della frazione di San Giovanni è stimato in euro 3.200.000,00 corrispondente all'importo richiesto dal Comune di Accumoli nel censimento e stima del danno delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del centro Italia (Sose)».

Considerato che, pertanto, la ricostruzione delle frazioni Libertino e Fonte del Campo, e della frazione di S. Giovanni con alcuni edifici del Capoluogo del Comune di Accumoli risulta di particolare complessità e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto delle frazioni del Comune di Accumoli;

Considerato necessario coordinare le attività dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e all'elenco delle priorità, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alle modalità di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Ritenuto di individuare, per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 22 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione delle frazioni di Libertino e Fonte del Campo e delle frazioni di S. Giovanni e Capoluogo del Comune di Accumoli.

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.

3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione è effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 sono effettuati secondo la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 50/2016, gli interventi riconducibili ad appalti privati sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico della ricostruzione privata.

5. La ricostruzione del comune è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, l'USR Lazio e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.

6. A tali fini il sub-Commissario, l'USR Lazio e il Comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione tenendo conto delle proposte di programma predisposte dal comune e per rispettare le tempistiche e l'effettività della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati.

Art. 2.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario e coordinato degli interventi di assetto dei suoli e di urbanizzazione primaria nelle frazioni di Fonte del Campo, Libertino e San Giovanni, danneggiate dagli eventi sismici, da realizzare a seguito di parziale o completa delocalizzazione degli abitati. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata dal Comune di Accumoli e condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e dall'USR Lazio:

a) Frazione Fonte del Campo - Libertino: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilità, dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in euro 4.011.187,50;

a) Frazione San Giovanni: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilità, dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in euro 3.037.900,00;

per un importo totale pari a euro 7.049.087,50, non già previsto in altri programmi finanziati.

2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Accumoli e l'USR Lazio:

a) le infrastrutture oggetto della presente ordinanza hanno un notevole impatto sociale, per cui la loro celere realizzazione o ricostruzione risulta determinante per contrastare il prolungato disagio della popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonché la crisi delle attività economiche e produttive, oltretutto incrementata dalla pandemia;

b) si rende necessario riportare con urgenza la popolazione a normali condizioni di vita realizzando nei siti di nuova localizzazione degli abitati la rete viaria, e le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi pubblici essenziali;

c) gli interventi infrastrutturali in argomento presentano significative interferenze con i cantieri e le altre attività di ricostruzione post sisma da realizzare, e in particolare i cantieri di ricostruzione degli edifici privati, che rendono necessario un programma di realizzazione unitario e coordinato.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, l'USR Lazio è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'USR Lazio è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacità operativa, nonché la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentirne la gestione diretta.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

Art. 4.

Designazione e compiti del sub-Commissario e monitoraggio

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario.

2. Le attribuzioni ed i compiti affidati al sub-Commissario sono le medesime a quanto disposto con ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli ed in particolare all'art. 4 di detta ordinanza speciale».

3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici previsti nella presente ordinanza è affidato, per tutta la durata degli stessi, al «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione» istituito con la suddetta ordinanza speciale n. 17/2021.

Art. 5.

Procedure per la ricostruzione della frazione Libertino - Fonte del Campo

1. In deroga all'ordinanza n. 107/2020, per la ricostruzione delle frazioni di Libertino e Fonte del Campo del Comune di Accumoli è approvato uno specifico PSR secondo la procedura di cui al presente articolo.

2. La ricostruzione delle frazioni di Libertino e Fonte del Campo avviene sulla base della proposta adottata dal comune con delibera di consiglio n. 46 del 6 dicembre 2022, di aggiornamento e approfondimento del vigente PSR, pubblicato in pari data per la consultazione pubblica.

3. Entro dieci giorni dal termine del periodo di pubblicazione, il comune si pronuncia sulle osservazioni pervenute e invia la proposta di PSR all'Ufficio speciale per la ricostruzione che, nei successivi sessanta giorni, previa istruttoria ed eventuale integrazione, procede alla predisposizione definitiva, anche sviluppando il progetto di fattibilità tecnica economica delle opere di urbanizzazione primaria, e la trasmette alla conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il parere, per la successiva approvazione con decreto del vice Commissario.

4. Il PSR è definito con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio e contiene la previsione delle risorse occorrenti all'amministrazione comunale per l'acquisizione del titolo di proprietà dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia. L'approvazione del PSR produce altresì l'effetto di variante al vigente Piano territoriale paesistico regionale, per le previsioni con esso in contrasto, qualora sia approvato dalla Conferenza permanente con il parere favorevole del rappresentante del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 11, sesto comma, del decreto-legge n. 189/2016.

5. L'U.S.R., in qualità di soggetto attuatore, entro i successivi trenta giorni avvia per conto del Comune di Accumoli le procedure per l'acquisizione delle aree interessate e procede agli affidamenti di servizi e lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente prevedendo una unica procedura di affidamento per tutte le opere di urbanizzazione anche in uno o più lotti.

Art. 6.

Procedure per la ricostruzione della frazione di S. Giovanni e alcuni edifici del Capoluogo

1. In deroga all'ordinanza n. 107/2020, per la ricostruzione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici del Capoluogo di Accumoli è approvato uno specifico PSR secondo la procedura di cui al presente articolo.

2. Il Comune di Accumoli, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede all'affidamento del servizio per la redazione di una proposta di PSR che contenga gli elementi indicati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ai sensi delle procedure previste dal decreto-legge n. 76 del 2020, come conver-

tito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020. La proposta deve essere elaborata e consegnata entro il termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
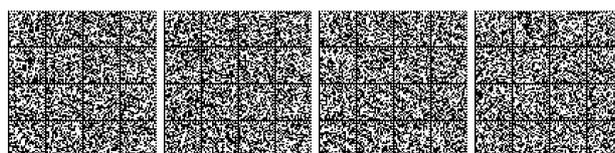
3. Il Comune di Accumoli adotta la proposta di PSR con delibera di consiglio comunale e provvede alla sua pubblicazione. Entro i successivi quindici giorni gli interessati esprimono eventuali osservazioni. L'adozione del consiglio è preceduta dalla richiesta di parere *ex* art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dalla comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

4. All'esito delle consultazioni, nei successivi dieci giorni, il comune si pronuncia sulle osservazioni pervenute e invia la proposta di PSR all'Ufficio speciale per la ricostruzione che, nei successivi sessanta giorni, previa istruttoria ed eventuale integrazione, procede alla predisposizione definitiva, anche sviluppando il progetto di fattibilità tecnica economica delle opere di urbanizzazione primaria, e la trasmette alla conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il parere, per la successiva approvazione con decreto del vice Commissario.

5. Il PSR è definito con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio e contiene pertanto la previsione delle risorse occorrenti all'amministrazione comunale per l'acquisizione del titolo di proprietà dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia. L'approvazione del PSR produce altresì l'effetto di variante al vigente Piano territoriale paesistico regionale, per le previsioni con esso in contrasto, qualora sia approvato dalla Conferenza permanente con il parere favorevole del rappresentante del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 11, sesto comma, del decreto-legge n. 189/2016.

6. L' U.S.R., in qualità di soggetto attuatore, entro i successivi trenta giorni avvia per conto del Comune di Accumoli le procedure per l'acquisizione dei terreni interessati e procede agli affidamenti di servizi e lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente prevedendo una unica procedura di affidamento per tutte le opere di urbanizzazione anche in uno o più lotti.

7. La ricostruzione privata può essere realizzata in forma unitaria previa costituzione in consorzio dei proprietari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016.

Art. 7.

Attuazione del PSR e permesso edilizio convenzionato

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione è soggetto attuatore della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal PSR, propedeutiche alla ricostruzione privata, e tal fine provvede altresì per conto del Comune di Accumoli all'acquisizione delle aree interessate e, realizzate le opere, alla riassegnazione dei lotti fondiari tramite atti convenzionali che regolano altresì la cessione al comune dei sedimi originari.

2. Qualora sussistano esigenze di modesta traslazione degli edifici dalla sede attuale, lievi arretramenti degli edifici dal nastro stradale o dalle sponde di fiumi e torrenti nonché delocalizzazioni parziali di frazioni o nuclei urbani e in tutti i casi in cui le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-*bis* del Testo unico dell'edilizia. Il permesso di costruire convenzionato può assolvere anche alla funzione di atto che dispone la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi attuativi che comportano occupazione temporanea o espropriazione di porzioni di aree di terzi, agli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure per la progettazione e realizzazione degli interventi pubblici, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le modalità già previste nella precedente ordinanza commissariale n. 17 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli».

4. Con riferimento agli interventi edilizi di ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure semplificate disciplinate dall'art. 59 del TURP, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento sia superiore ai limiti previsti. Al contributo privato sono detratte le spese anticipate ed effettuate su iniziativa pubblica per acquisizioni e urbanizzazioni delle aree di delocalizzazione.

5. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dalle disposizioni contenute in materia dalla normativa vigente. Ai fini del calcolo dei contributi per gli immobili delocalizzati si applicano le disposizioni di cui alla sezione III, capo II, parte II del testo unico della ricostruzione privata.

Art. 8.

Procedure per la valutazione ambientale strategica

1. Ove sussistano le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, le procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.
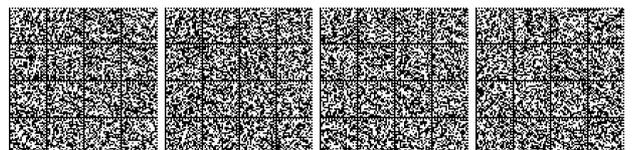
Art. 9.

Acquisizione delle aree oggetto di nuova localizzazione di abitati

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso coordinato delle acquisizioni dei terreni necessari a dare attuazione alle previsioni di assetto dei suoli e di urbanizzazione funzionali alle delocalizzazioni, come stabilito per le frazioni di Fonte del Campo - Libertino e San Giovanni nel Comune di Accumoli, stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR Lazio e dal Comune di Accumoli come di seguito riportato:

a) nella frazione di Libertino - Fonte del Campo: acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo stimato di euro 233.290,00;

b) nella frazione di San Giovanni: acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo stimato di euro 162.100,00.

2. L'USR Lazio provvede all'acquisizione delle aree ove previste le nuove edificazioni tramite procedura di esproprio con fondi a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti riportati al comma precedente, ovvero quelli necessari.

Art. 10.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 17/2021

1. All'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 21 del 2021 e con ordinanza n. 117 del 2021, relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli, sono apportate le seguenti modifiche:

a) in ragione della necessità di realizzare i sottoservizi del centro storico in forma unitaria e di adeguare l'importo già previsto alle risultanze emerse in fase di progettazione:

1) l'art. 2, comma 2, numero 1, è sostituito dal seguente:

«1. sottoservizi centro storico, importo previsionale di spesa euro 2.960.000,00 di cui euro 1.000.000,00 già autorizzato *ex* ordinanza n. 109 del 2020», con un aumento di spesa pari ad euro 160.000;

2) l'art. 2, comma 2, numero 2, è abrogato;

b) in ragione della necessità di adeguare l'importo già previsto alle risultanze emerse in fase di progettazione ed all'applicazione del prezzario aggiornato di cui all'ordinanza n. 126/2022 all'art. 2, comma 2, numero 3, l'importo «euro 2.404.864,00» è sostituito dal seguente «euro 3.504.864,00»;

c) in ragione della necessità di realizzare un intervento di sistemazione definitiva della viabilità interna di via Duca degli Abruzzi, all'art. 2, comma 2, numero 6, l'importo «euro 187.000,00» è sostituito dal seguente «euro 1.325.000,00»;

d) in ragione della necessità di adeguare l'importo già previsto all'applicazione del prezzario aggiornato di cui all'ordinanza n. 126/2022:

1) all'art. 2, comma 2, numero 8, l'importo «euro 1.286.208,00» è sostituito dal seguente «euro 1.567.378,10»;

2) all'art. 2, comma 2, numero 9, l'importo «euro 3.320.000,00» è sostituito dal seguente «euro 4.328.620,57»;

3) l'art. 2, comma 2, numero 11, è sostituito dal seguente:

«11. Frazione di Fonte del Campo - messa in sicurezza dissesto, importo previsionale di spesa euro 1.800.000,00 di cui euro 1.500.000,00 già autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020», con un aumento di spesa pari ad euro 300.000;

4) all'art. 2, comma 2, numero 12, l'importo «euro 2.000.000,00» è sostituito dal seguente «euro 2.545.213,44»;

5) all'art. 2, comma 2, numero 15, l'importo «euro 200.000,00» è sostituito dal seguente «euro 344.297,67».

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 12.121.779,28, di cui euro 4.677.301,78 per maggiori oneri relativi agli interventi già finanziati con l'ordinanza speciale n. 17/2021, euro 4.011.187,50 per le urbanizzazioni delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino, euro 3.037.900,00 per la urbanizzazioni della frazione di San Giovanni e euro 395.390,00 per l'acquisizione delle aree di nuova localizzazione degli abitati, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 6, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.
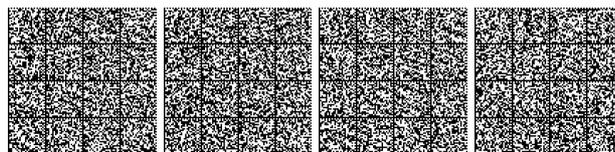
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 184

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

23A00370

ORDINANZA 23 dicembre 2022.

Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci. (Ordinanza speciale n. 39).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189

del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3 e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara

unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la nota prot. n. CGRTS-0034182-A-20/12/2022 del Sindaco del Comune di Preci, con la quale è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;

Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione relativa al Comune di Preci e approvata dal Comune con delibera consiliare del 18 maggio 2022 ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 107/2020;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Preci e dalla struttura del sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al centro storico di Preci, rendendolo in gran parte inagibile e rendendo inutilizzabili sottoservizi, infrastrutture viabilistiche ed edifici pubblici e privati;

b) tra gli immobili danneggiati vi sono numerosi edifici pubblici che assolvevano, prima del sisma, a funzioni istituzionali e di interesse pubblico e che ad oggi sono ospitate provvisoriamente in sedi inadeguate alle rispettive esigenze;

c) l'inagibilità di tali strutture ostacola la viabilità nel centro storico, già intrinsecamente complessa per le ridotte dimensioni degli spazi urbani, per la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici prospicienti vie pubbliche, nonché per la presenza di ponteggi e aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi cantieri privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione;

d) l'inagibilità delle menzionate strutture contribuisce inoltre ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca la riduzione del flusso turistico, incrementando la crisi delle attività economiche, già acutizzata dalla pandemia;

e) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi provvisionali, ma i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente progressivo ammaloramento delle richiamate strutture, ivi comprese quelle storiche, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilità degli edifici, sia di un deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilità di danni irrimediabili a persone e cose;

f) molti degli edifici lesionati dal sisma posseggono un riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma 1 con la conseguenza che il loro recupero, oltreché ripristinare condizioni di agibilità e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori identitari, architettonico-paesaggistici e artistici da essi posseduti;

g) è pertanto necessario porre in atto un programma di recupero unitario, identificando gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Preci e dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché a coniugare la realizzazione di tali interventi con la ricostruzione degli edifici privati, armonizzandone e raccordandone sia la cantierizzazione che il cronoprogramma;

h) occorre procedere in coerenza con quanto contenuto nel programma straordinario di ricostruzione del Comune di Preci, approvato ai sensi dell'ordinanza n. 107/2020 dal Comune con delibera consiliare del 18 maggio 2022, il quale identifica le opere pubbliche ritenute necessarie alla ricostruzione delle città, anche indicando quelle che tra queste assumono particolare priorità di realizzazione e che si configurano come di particolare criticità e urgenza in quanto rappresentano opere funzionali indispensabili ospitanti funzioni strategiche e, pertanto, essenziali e propedeutiche alla ripresa della vita sociale e culturale della città;

i) si rende dunque necessario procedere in via prioritaria e unitaria, a causa della gravità e urgenza delle rispettive situazioni, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza

n. 110 del 21 novembre 2020, agli interventi sui seguenti beni pubblici, finanziati per gli importi che di seguito si riportano:

1. Comune di Preci - Hotel Scacchi, per euro 2.127.615,20, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

2. Caserma dei Carabinieri, per euro 996.428,40, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

3. Palazzo Comunale e Sala Consigliare, per euro 1.449.541,20, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, a cui va aggiunta la maggiore somma di euro 669.660,75 in base alla richiesta del Comune avvenuta con nuova CIR e congruita dall'USR Umbria, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

4. Palestra comunale - corpo spogliatoi, per euro 686.147,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

5. Palazzo Finocchioli, per euro 1.239.078,38, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

6. Edificio Produttivo - Magazzino Comunale, per euro 1.191.682,90, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

7. Cimitero Abeto, per euro 193.565,70, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

8. Strada comunale La Costarella (dissesti scarpata di monte), per euro 240.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

9. Immobile di via Catani n. 5, per euro 823.877,04, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

10. Immobile di via Catani n. 9, per euro 881.717,09, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

11. Immobile di Via Cavallotti n. 1, per euro 471.436,12, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

12. Loc. Todiano - Piazza della Torre, per euro 1.162.043,73, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

13. Sottoservizi Preci Capoluogo I stralcio per euro 5.350.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

14. Sottoservizi Preci Capoluogo II stralcio per euro 3.350.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

15. Sala polivalente ed altro per euro 1.400.000,00 integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

16. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca I stralcio per euro 500.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

17. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca II stralcio per euro 400.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

18. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina I stralcio per euro 1.000.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

19. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina II stralcio per euro 950.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

20. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I stralcio per euro 1.800.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

21. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I stralcio per euro 2.000.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

22. Spogliatoi campo sportivo per euro 300.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

23. Palazzo «Ciri» - Frazione Roccanolfi per euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

24. Frana di Roccanolfi per euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

per un importo complessivo di euro 34.132.793,51 di cui euro 11.463.132,76 a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 8.050.000,00 sull'ordinanza n. 129/2022 ed euro 14.619.660,75 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione dei sopracitati immobili nel Comune di Preci;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Preci, come meglio dettagliati da allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che l'importo complessivo di euro 34.132.793,51, necessario alla realizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, risulta già stanziato con ordinanza n. 109/2020 per euro 11.463.132,76 e con ordinanza n. 129/2022 per euro 8.050.000,00, e che, pertanto, si rende necessario un ulteriore stanziamento pari a complessivi euro 14.619.660,75 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare quale sub Commissario, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'ing. Fulvio Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Preci ha attestato di disporre di un adeguato settore servizi tecnici e, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Preci la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore, ad esclusione degli interventi sub nn. 9, 10, in quanto interventi di edilizia residenziale pubblica per i quali si ritiene adeguato quale soggetto attuatore ATER Umbria;
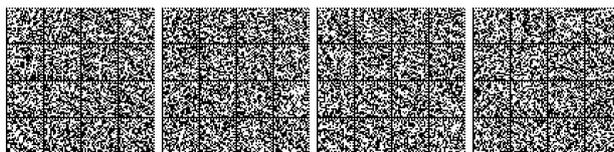
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub-Commissario;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, ove non ancora affidata, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza
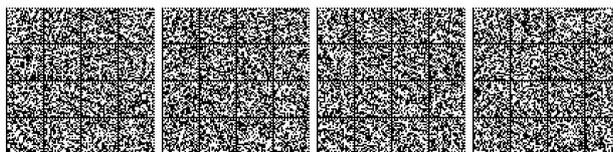
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 22 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici e delle strutture siti nel centro storico del Comune di Preci danneggiati dagli eventi sismici.

2. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

1. Comune di Preci - Hotel Scacchi, per euro 2.127.615,20, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

2. Caserma dei Carabinieri, per euro 996.428,40, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

3. Palazzo Comunale e Sala Consigliare, per euro 1.449.541,20, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, a cui va aggiunta la maggiore somma di euro 669.660,75 in base alla richiesta del Comune avvenuta con nuova CIR e congruita dall'USR Umbria, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

4. Palestra comunale - corpo spogliatoi, per euro 686.147,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

5. Palazzo Finocchioli, per euro 1.239.078,38, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

6. Edificio Produttivo - Magazzino Comunale, per euro 1.191.682,90, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

7. Cimitero Abeto, per euro 193.565,70, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

8. Strada comunale La Costarella (dissesti scarpata di monte), per euro 240.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

9. Immobile di via Catani n. 5, per euro 823.877,04, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

10. Immobile di via Catani n. 9, per euro 881.717,09, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

11. Immobile di via Cavallotti n. 1, per euro 471.436,12, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

12. Loc. Todiano - Piazza della Torre, per euro 1.162.043,73, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020;

13. Sottoservizi Preci Capoluogo I stralcio per euro 5.350.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

14. Sottoservizi Preci Capoluogo II stralcio per euro 3.350.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

15. Sala polivalente ed altro per euro 1.400.000,00 integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

16. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca I stralcio per euro 500.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

17. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca II stralcio per euro 400.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

18. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina I stralcio per euro 1.000.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

19. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina II stralcio per euro 950.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

20. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I stralcio per euro 1.800.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

21. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I stralcio per euro 2.000.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

22. Spogliatoi campo sportivo per euro 300.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

23. Palazzo «Ciri» - Frazione Roccanolfi per euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

24. Frana di Roccanolfi per euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

per un importo complessivo di euro 34.132.793,51, di cui euro 11.463.132,76 a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 8.050.000,00 sull'ordinanza n. 129/2022 ed euro 14.619.660,75 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Gli interventi di cui al comma 2 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Preci:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al centro storico di Preci, rendendolo in gran parte inagibile e rendendo inutilizzabili sottoservizi, infrastrutture viabilistiche ed edifici pubblici e privati;

b) tra gli immobili danneggiati vi sono numerosi edifici pubblici che assolvevano, prima del sisma, a funzioni istituzionali e di interesse pubblico e che ad oggi sono ospitate provvisoriamente in sedi inadeguate alle rispettive esigenze;

c) l'inagibilità di tali strutture ostacola la viabilità nel centro storico, già intrinsecamente complessa per le ridotte dimensioni degli spazi urbani, per la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici prospicienti vie pubbliche, nonché per la presenza di ponteggi e aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi cantieri privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione;

d) l'inagibilità delle menzionate strutture contribuisce inoltre ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca la riduzione del flusso turistico, incrementando la crisi delle attività economiche, già acutizzata dalla pandemia;

e) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi provvisionali, ma i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente progressivo ammaloramento delle richiamate strutture, ivi comprese quelle storiche, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilità degli edifici, sia di un deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilità di danni irrimediabili a persone e cose;

f) molti degli edifici lesionati dal sisma posseggono un riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma 1, con la conseguenza che il loro recupero, oltreché ripristinare condizioni di agibilità e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori identitari, architettonico-paesaggistici e artistici da essi posseduti;

g) è pertanto necessario porre in atto un programma di recupero unitario, identificando gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Preci e dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché a coniugare la realizzazione di tali interventi con la ricostruzione degli edifici privati, armonizzandone e raccordandone sia la cantierizzazione che il cronoprogramma;

h) occorre procedere in coerenza con quanto contenuto nel programma straordinario di ricostruzione del Comune di Preci, approvato dal Comune con delibera consiliare del 18 maggio 2022 ai sensi dell'ordinanza n. 107/2020, che identifica le opere pubbliche ritenute necessarie alla ricostruzione delle città, anche indicando quelle che tra queste assumono particolare priorità di realizzazione e che si configurano come di particolare criticità e urgenza in quanto rappresentano opere funzionali indispensabili ospitanti funzioni strategiche e, pertanto, essenziali e propedeutiche alla ripresa della vita sociale e culturale della città;

i) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro e pienamente fruibile sia sotto l'aspetto sismico, sia sotto l'aspetto funzionale, restituendolo alle sue ordinarie destinazioni, così da favorire la rivitalizzazione della città e, in particolare le attività istituzionali, culturali, commerciali e di servizi del centro storico;

j) la ricostruzione degli edifici del centro storico del Comune di Preci riveste altresì carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per l'impatto che l'inagibilità di siffatte strutture esercita sulla qualità della vita dei cittadini, limitando la viabilità e l'esercizio delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico, ostacolando le attività imprenditoriali
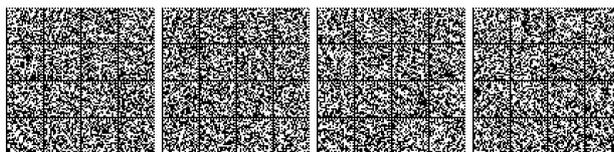
ed economiche, nonché per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle strutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura.

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Governance

1. In relazione agli interventi oggetto della presente ordinanza, il sub Commissario, l'USR e il Comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:

a) l'USR garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;

b) il Comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione;

c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione.

3. Nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonché di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il sub Commissario e adeguano le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.

Art. 3.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 4.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, per gli interventi di cui all'art. 1, sub nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 il Comune di Preci è individuato quale soggetto attuatore, idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020.

2. Per gli interventi sub nn. 9, 10, in quanto interventi di edilizia residenziale pubblica, è indicato quale soggetto attuatore ATER Umbria.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 5.

Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Umbria quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e
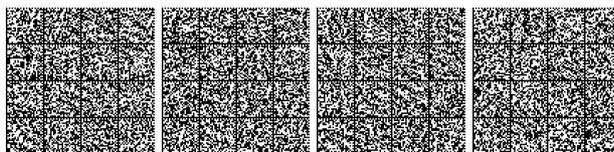
conflitto d'interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori con le modalità di cui all'art. 12, comma 2.

2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula* nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 2, il sub Commissario, su delega alla stipula da parte del Commissario provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Per il monitoraggio e la gestione delle attività di ricostruzione pubblica e privata, il sub Commissario può stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo pubblico, anche al fine di dotare i soggetti attuatori di servizi e strumenti gestionali e operativi, quelli relativi a BIM e *rendering* tridimensionali digitali dell'edificato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 6.

Individuazione e compiti del Coordinatore della ricostruzione privata

1. In ragione della necessità di coordinare le attività della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonché della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione è individuato quale Coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il Comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in raccordo con il Comune, adotta le misure più opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3 e, in particolare:

a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, e aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma generale delle attività di ricostruzione privata partendo dalle attività relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica;

b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal Comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilità con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;

d) in coerenza con le attività di cui alla lettera *b)*, autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attività di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessità di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti più opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020.

3. Con riferimento agli interventi prioritari, il Comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.

Art. 7.

Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarietà della ricostruzione.

2. Al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessità in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'im-

mobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
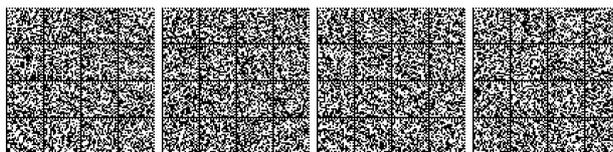
3. In mancanza o nell'impossibilità delle certificazioni di cui al comma 2, il Comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.

4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con atto del Comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il Comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in Conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalità descritte dal medesimo comma 1.

5. Sono altresì oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.

Art. 8.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.
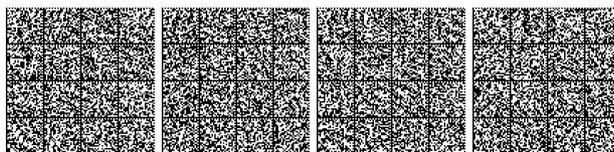
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo.

7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

9. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

13. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli.

Art. 9.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
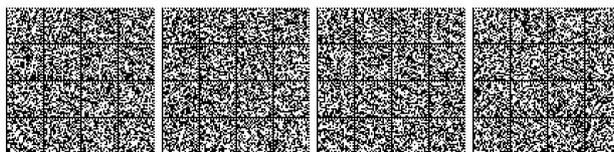
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 10.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76/2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Preci, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 34.132.793,51; gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a euro 11.463.132,76, all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022 per un importo pari a euro 8.050.000,00 e per un importo pari ad euro 14.619.660,75 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Preci all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Preci.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
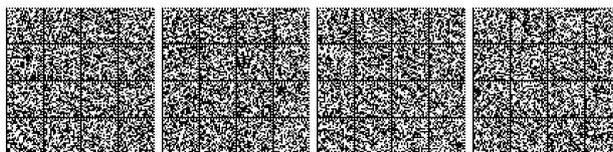
Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 183

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

23A00371

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Latuda». (Determina n. 9/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 23 novembre 2020, con la quale la società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf Spa ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Latuda» (lurasidone cloridrato);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 4-6 ottobre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale LATUDA (lurasidone cloridrato):

«"Latuda" è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire dai 13 anni di età.»

è rimborsata come segue.

Confezione: «74 mg - compressa rivestita con film - uso orale - *blister* ALU/ALU» 28x1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 043335153 /E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 48,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 80,41.

Confezione: «18,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - *blister* ALU/ALU» 1x28 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 043335025 /E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 48,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 80,41.

Confezione: «37 mg - compressa rivestita con film - uso orale - *blister* ALU/ALU» 28x1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 043335090 /E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 48,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 80,41.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LATUDA (lurasidone cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI LURASIDONE (LATUDA) NEL TRATTAMENTO DELLA SCHIZOFRENIA NEGLI ADOLESCENTI DAI 13 ANNI DI ETA'

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri identificati dalle regioni o di specialisti in psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. ________________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐ ____________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.______________________________

ASL di residenza________________ Regione ____________________ Prov.________________

Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta __________________________________

recapito Tel. ________________

Indicazione autorizzata: trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire dai 13 anni di età.

Indicazione rimborsata SSN, ma non soggetta a piano terapeutico: trattamento della schizofrenia negli adulti a partire dai 18 anni di età.

Indicazione rimborsata SSN e soggetta a piano terapeutico: trattamento della schizofrenia negli adolescenti a partire dai 13 anni di età che non abbiano risposto adeguatamente alla terapia non farmacologica.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:

1. Ha ricevuto una diagnosi di schizofrenia
2. Ha un'età uguale o superiore a 13 anni ed inferiore a 18 aa
3. Ha fallito un precedente trattamento non farmacologico

Periodo del trattamento non farmacologico: da: ____/ ____/ ____ a: ____/ ____/ ____

Indicare il motivo dell'interruzione: ____

La prescrizione di *lurasidone* deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Prescrizione

Posologia e modalità di somministrazione (4.2 Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto)

Posologia

Popolazione pediatrica

La dose iniziale raccomandata è di 37 mg di lurasidone una volta al giorno. Non è necessario alcun aumento graduale della dose iniziale. È efficace in un intervallo di dose compreso tra 37 e 74 mg una volta al giorno. Gli aumenti della dose devono basarsi sul giudizio del medico e sulla risposta clinica osservata. La dose giornaliera massima non deve superare i 74 mg.

Aggiustamento della dose dovuta alle interazioni

Quando usato in associazione a inibitori moderati di CYP3A4, si raccomanda una dose iniziale di 18,5 mg e la dose massima di lurasidone non deve superare i 74 mg una volta al giorno. Potrebbe essere necessario aggiustare la dose di lurasidone quando usato in associazione a induttori lievi e moderati del CYP3A4 (vedere paragrafo 4.5). Per inibitori e induttori forti del CYP3A4, vedere il paragrafo 4.3.

Passaggio da un medicinale antipsicotico a un altro

In considerazione dei diversi profili farmacodinamici e farmacocinetici dei medicinali antipsicotici, è richiesta la supervisione di un medico quando si ritiene clinicamente appropriato passare a un altro antipsicotico.

Modo di somministrazione

Le compresse rivestite con film di Latuda sono per uso orale e devono essere prese una volta al giorno durante un pasto. Se assunte senza cibo, si prevede che l'esposizione a lurasidone risulti significativamente inferiore rispetto all'assunzione con cibo (vedere paragrafo 5.2).

Le compresse di Latuda devono essere ingerite intere per mascherarne il sapore amaro. Le compresse di Latuda devono essere assunte ogni giorno alla stessa ora per agevolare l'aderenza alla terapia.

☐ **Prima prescrizione**	**Prosecuzione terapia:** **con modifiche** ☐	 **senza modifiche** ☐
Farmaco	**Posologia**	**Durata**
Lurasidone 18,5 mg cpr rivestite con film		
Lurasidone 37 mg cpr rivestite con film		
Lurasidone 74 mg cpr rivestite con film		

La validità del Piano terapeutico è al massimo di 6 mesi.

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

23A00328

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Painnox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 10/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 138/2022 del 28 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 160 dell'11 luglio 2022, con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Painnox» (paroxetina);

Vista la domanda presentata in data 5 settembre 2022 con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Painnox» (paroxetina);

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approva-

zione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PAINNOX (paroxetina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con contagocce

A.I.C. n. 046286011 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 9,61;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,03.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Painnox» (paroxetina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Painnox» (paroxetina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00329

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paroxetina Pharmacare», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 11/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 139/2022 del 28 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 160 dell'11 luglio 2022, con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Pharmacare» S.r.l. (paroxetina);

Vista la domanda presentata in data 5 settembre 2022 con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Paroxetina Pharmacare» (paroxetina);

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PAROXETINA PHARMACARE (paroxetina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con contagocce

A.I.C. n. 046288015 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 9,61;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,03.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Paroxetina Pharmacare» (paroxetina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paroxetina Pharmacare» (paroxetina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00330

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Permamed», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 12/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 140 del 28 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 160 dell'11 luglio 2022, con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Permamed» (paroxetina);

Vista la domanda presentata in data 5 settembre 2022 con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Permamed» (paroxetina);

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PERMAMED (paroxetina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con contagocce

A.I.C. n. 047171018 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 9,61;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,03.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Permamed» (paroxetina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Permamed» (paroxetina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00331

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paroxetina P-Care», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 13/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 141 del 28 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 160 dell'11 luglio 2022, con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina P-Care» (paroxetina);

Vista la domanda presentata in data 5 settembre 2022 con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Paroxetina P-Care» (paroxetina);

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PAROXETINA P-CARE (paroxetina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con contagocce

A.I.C. n. 049970015 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 9,61;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,03

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Paroxetina P-Care» (paroxetina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paroxetina P-Care» (paroxetina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00332

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Abiraterone Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 14/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti

pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 154/2021 del 5 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 15 novembre 2021, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Abiraterone Mylan», approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 30 agosto 2021 con la quale la società Mylan Ireland Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale ABIRATERONE MYLAN (abiraterone acetato);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2 maggio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;
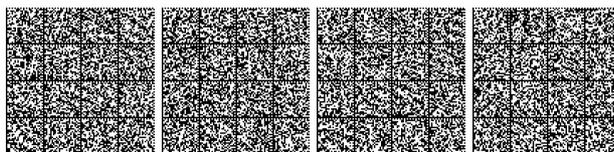
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ABIRATERONE MYLAN (abiraterone acetato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Abiraterone Mylan» (abiraterone acetato) è indicato insieme a prednisone o prednisolone per:

il trattamento del carcinoma della prostata resistente alla castrazione metastatico (*metastatic castration resistant prostate cancer, mCRPC*) in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata clinicamente;

il trattamento dell'mCRPC in uomini adulti la cui malattia è progredita durante o dopo un regime chemioterapico a base di docetaxel.

Confezione: 500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU-PVC/PE/PVDC) - 56 compresse - A.I.C. n. 049686052/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.915,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.160,92.

Confezione: 500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU-OPA/ALU/PVC) - 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049686037/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.915,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.160,92.

Confezione: 500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU-PVC/PE/PVDC) - 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049686076/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.915,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.160,92.

Confezione: 1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) con cartuccia per l'assorbimento di ossigeno - 28 compresse - A.I.C. n. 049686090/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.915,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.160,92.

Confezione: 1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse - A.I.C. n. 049686114/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.915,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.160,92.

Confezione: 500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU-OPA/ALU/PVC) - 56 compresse - A.I.C. n. 049686013/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.915,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.160,92.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Abiraterone Mylan (abiraterone acetato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

L'indicazione terapeutica «Abiraterone Mylan è indicato insieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata ormonosensibile (*metastatic hormone sensitive prostate cancer, mHSPC*) ad alto rischio e di nuova diagnosi in combinazione con la terapia di deprivazione androgenica (androgen deprivation therapy, *ADT)* in uomini adulti» non viene rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Abiraterone Mylan» (abiraterone acetato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
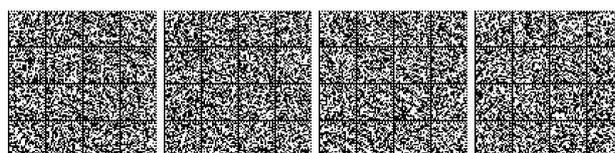
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri ospedalieri, urologo, oncologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00333

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paroxetina Mylan Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 16/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 135 del 28 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2022, con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PAROXETINA MYLAN PHARMA (paroxetina);

Visto il trasferimento a nuova ditta da Pharmacare S.r.l. a Mylan S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2022;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2022 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Paroxetina Mylan Pharma» (paroxetina);

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PAROXETINA MYLAN PHARMA (paroxetina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con contagocce - A.I.C. n. 046289017 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,03.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Paroxetina Mylan Pharma» (paroxetina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paroxetina Mylan Pharma» (paroxetina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo

n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00334

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paroxetina Doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 17/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-

vembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 134 del 28 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2022, con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PAROXETINA DOC (paroxetina);

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2022 con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Paroxetina DOC» (paroxetina);

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PAROXETINA DOC (paroxetina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con contagocce - A.I.C. n. 046287013 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,03.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Paroxetina DOC» (paroxetina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paroxetina DOC» (paroxetina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00335

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 20 dicembre 2022.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023. (Delibera n. 623/2022).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 20 dicembre 2022;

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della stessa legge;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, secondo il quale «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;

Vista la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, nel testo approvato dal Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e successivamente coordinato con le modifiche di cui alle delibere n. 303 del 3 aprile 2019 e n. 1194 del 18 dicembre 2019;

Viste le linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività e il raccordo funzionale in attuazione del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, fornite dal segretario generale dell'Autorità con nota prot. n. 79785 del 5 novembre 2021;

Vista la delibera n. 465 del 12 ottobre 2022 recante «Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7725 del 5 settembre 2022», la quale fissa i nuovi inquadramenti al personale A.N.AC;

Vista la delibera n. 532 del 16 novembre 2022 «Modifica della dotazione organica dell'Autorità nazionale anticorruzione»;

Visto l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera 359/2017;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Vista la delibera n. 214 adottata dall'A.N.AC. il 27 aprile 2022 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;
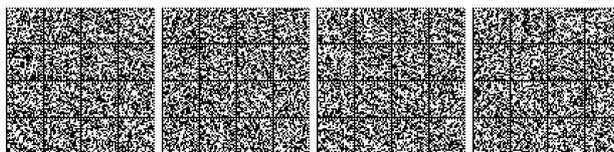
Vista la delibera n. 215 adottata dall'A.N.AC. il 27 aprile 2022 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla parte II, titolo VI, del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 1, lettera *c)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), da ultimo modificato ad opera dell'art. 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», successivamente convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale ha sospeso l'operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 30 giugno 2023;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorità indipendenti, «... non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati ...»;

Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa può essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 per la realizzazione dell'intervento «Interoperabilità e-service A.N.AC.» della misura 1.3.1 «Piattaforma digitale nazionale dati» della missione M1 - componente C1, sottoscritto nel mese di luglio 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale - Amministrazione titolare - e l'A.N.AC. - Soggetto attuatore;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa;

Visto l'art. 53, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 77/2021, il quale prevede tra le esclusioni dall'applicazione del limite di spesa quelle relative all'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto l'art. 49, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, il quale autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il disegno di legge AC 643-*bis* «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 8946.961,00 per l'esercizio 2023, la somma di euro 9.007.293,00 per l'anno 2024 e la somma di euro 6.628.187,00 per l'anno 2025;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvato dal Consiglio con delibera n. 540 del 7 luglio 2021;

Vista la proposta di bilancio di previsione dell'A.N.AC. per l'esercizio finanziario 2023;

Vista la relazione illustrativa al bilancio di previsione dell'A.N.AC. per l'esercizio finanziario 2023;

Vista la relazione resa dal Collegio dei revisori dei conti, allegata al verbale n. 12 del 19 dicembre 2022, con la quale viene espresso parere favorevole sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 - 2025 come da documenti allegati alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante.

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 dicembre 2022

Il segretario: ANGELUCCI

ALLEGATO
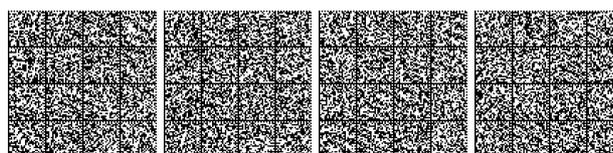
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

2023

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
E.1.01	Tributi						
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati						
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
TOTALE E.1.01.01.99		8.250.125,65	53.946.715,00	7.393.285,00	-	61.340.000,00	69.590.125,65
TOTALE E.1.01.01		-	53.946.715,00	7.393.285,00	-	61.340.000,00	69.590.125,65
TOTALE E.1.01		8.250.125,65	53.946.715,00	7.393.285,00	-	61.340.000,00	69.590.125,65
TOTALE E.1		8.250.125,65	53.946.715,00	7.393.285,00	-	61.340.000,00	69.590.125,65
E.2	Trasferimenti correnti						
E.2.01	Trasferimenti correnti						
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
TOTALE E.2.01.01.01		-	9.481.937,00	-	534.976,00	8.946.961,00	8.946.961,00
TOTALE E.2.01.01		-	9.481.937,00	-	534.976,00	8.946.961,00	8.946.961,00
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
TOTALE E.2.01.05.01		2.321.264,79	2.322.187,00	-	2.322.187,00	-	2.321.264,79
TOTALE E.2.01.05		-	2.322.187,00	-	2.322.187,00	-	2.321.264,79
TOTALE E.2.01		2.321.264,79	11.804.124,00	-	2.857.163,00	8.946.961,00	11.268.225,79
TOTALE E.2		2.321.264,79	11.804.124,00	-	2.857.163,00	8.946.961,00	11.268.225,79
E.3	Entrate extratributarie						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi						
TOTALE E.3.01.02.01		4.579,50	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00	6.579,50
TOTALE E.3.01.02		-	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00	6.579,50
TOTALE E.3.01		4.579,50	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00	6.579,50
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
E.3.02.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
E.3.02.01.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche						
TOTALE E.3.02.01.01		89.123,02	36.000,00	-	16.000,00	20.000,00	109.123,02
TOTALE E.3.02.01		-	36.000,00	-	16.000,00	20.000,00	109.123,02
TOTALE E.3.02		89.123,02	36.000,00	-	16.000,00	20.000,00	109.123,02
E.3.03	Interessi attivi						
E.3.03.03	Altri interessi attivi						
E.3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
TOTALE E.3.03.03.03		1.300,00	1.300,00	-	-	1.300,00	2.600,00
E.3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi						
TOTALE E.3.03.03.99		1.776,02	2.000,00	8.000,00	-	10.000,00	11.776,02
TOTALE E.3.03.03		-	3.300,00	8.000,00	-	11.300,00	14.376,02
TOTALE E.3.03		3.076,02	3.300,00	8.000,00	-	11.300,00	14.376,02
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
E.3.05.02	Rimborsi in entrata						
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
TOTALE E.3.05.02.01		63.293,71	214.205,00	-	105.503,00	108.702,00	171.995,71
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
TOTALE E.3.05.02.03		-	5.650.431,00	-	4.209.246,00	1.441.185,00	1.985.185,00
TOTALE E.3.05.02		-	5.864.636,00	-	4.314.749,00	1.549.887,00	2.157.180,71
TOTALE E.3.05		607.293,71	5.864.636,00	-	4.314.749,00	1.549.887,00	2.157.180,71
TOTALE E.3		704.072,25	5.909.936,00	8.000,00	4.334.749,00	1.583.187,00	2.287.259,25
E.4	Entrate in conto capitale						
E.4.02	Contributi agli investimenti						
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E.4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali						
TOTALE E.4.02.01.01		3.298.183,61	3.298.183,61	22.081,95	-	3.320.265,56	6.618.449,17
TOTALE E.4.02.01		-	3.298.183,61	22.081,95	-	3.320.265,56	6.618.449,17
TOTALE E.4.02		3.298.183,61	3.298.183,61	22.081,95	-	3.320.265,56	6.618.449,17
TOTALE E.4		3.298.183,61	3.298.183,61	22.081,95	-	3.320.265,56	6.618.449,17

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
E.9.01	Entrate per partite di giro						
E.9.01.01	Altre ritenute						
E.9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
TOTALE E.9.01.01.02		-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
TOTALE E.9.01.01		-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
TOTALE E.9.01.02.01		-	11.158.676,00	41.324,00	-	11.200.000,00	11.200.000,00
E.9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
TOTALE E.9.01.02.02		-	2.846.615,00	853.385,00	-	3.700.000,00	3.700.000,00
E.9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
TOTALE E.9.01.02.99		-	450.000,00	-	-	450.000,00	450.000,00
TOTALE E.9.01.02		-	14.455.291,00	894.709,00	-	15.350.000,00	15.350.000,00
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
E.9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
TOTALE E.9.01.03.01		-	719.800,00	-	-	719.800,00	719.800,00
E.9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
TOTALE E.9.01.03.02		-	152.610,00	-	-	152.610,00	152.610,00
E.9.01.03.99	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi						
TOTALE E.9.01.03.99		-	22.000,00	-	2.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE E.9.01.03		-	894.410,00	-	2.000,00	892.410,00	892.410,00
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro						
E.9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine						
TOTALE E.9.01.99.01		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
E.9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
TOTALE E.9.01.99.03		-	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
TOTALE E.9.01.99		-	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00
TOTALE E.9.01		-	19.209.701,00	994.709,00	2.000,00	20.202.410,00	20.202.410,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
E.9.02	Entrate per conto terzi						
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi						
E.9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
TOTALE E.9.02.04.01		-	830.000,00	-	-	830.000,00	830.000,00
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
TOTALE E.9.02.04.02		828.750,00	-	-	-	-	828.750,00
TOTALE E.9.02.04		-	830.000,00	-	-	830.000,00	1.658.750,00
E.9.02.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
E.9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
TOTALE E.9.02.05.01		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02.05		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02		828.750,00	845.000,00	-	-	845.000,00	1.673.750,00
TOTALE E.9		828.750,00	20.054.701,00	994.709,00	2.000,00	21.047.410,00	21.876.160,00
	TOTALE GENERALE	**15.402.396,30**	**95.013.659,61**	**8.418.075,95**	**7.193.912,00**	**96.237.823,56**	**111.640.219,86**

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
12		**MISSIONE 12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI**							
12	01	**PROGRAMMA 01 - Contratti pubblici**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01		1.188.014,96	13.598.406,00	668.264,00	-	14.266.670,00	15.454.684,96
		TOTALE U.1.01.01		-	13.598.406,00	668.264,00	-	14.266.670,00	15.454.684,96
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		TOTALE U.1.01.02.01		502.200,00	3.172.352,00	523.555,00	-	3.695.907,00	4.198.107,00
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		TOTALE U.1.01.02.02		-	1.606.514,00	-	370.387,00	1.236.127,00	1.236.127,00
		TOTALE U.1.01.02		-	4.778.866,00	523.555,00	370.387,00	4.932.034,00	5.434.234,00
		TOTALE U.1.01		1.690.214,96	18.377.272,00	1.191.819,00	370.387,00	19.198.704,00	20.888.918,96
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		TOTALE U.1.02.01.01		210.800,00	1.095.830,00	116.837,00	-	1.212.667,00	1.423.467,00
		TOTALE U.1.02.01		-	1.095.830,00	116.837,00	-	1.212.667,00	1.423.467,00
		TOTALE U.1.02		210.800,00	1.095.830,00	116.837,00	-	1.212.667,00	1.423.467,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		TOTALE U.1.03.02.19		367.189,47	465.652,00	1.478.448,00	-	1.944.100,00	2.311.289,47
		TOTALE U.1.03.02		-	465.652,00	1.478.448,00	-	1.944.100,00	2.311.289,47
		TOTALE U.1.03		367.189,47	465.652,00	1.478.448,00	-	1.944.100,00	2.311.289,47
		TOTALE U.1		2.268.204,43	19.938.754,00	2.787.104,00	370.387,00	22.355.471,00	24.623.675,43
		U.2	Spese in conto capitale						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		TOTALE U.2.02.03.02		487,37	4.077.595,47	789.856,00	1.730.443,47	3.137.008,00	6.747.895,28
		TOTALE U.2.02.03		-	4.077.595,47	789.856,00	1.730.443,47	3.137.008,00	6.747.895,28
		TOTALE U.2.02		3.610.887,28	4.077.595,47	789.856,00	1.730.443,47	3.137.008,00	6.747.895,28
		TOTALE U.2		3.610.887,28	4.077.595,47	789.856,00	1.730.443,47	3.137.008,00	6.747.895,28
12	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Contratti pubblici**		**5.879.091,71**	**24.016.349,47**	**3.576.960,00**	**2.100.830,47**	**25.492.479,00**	**31.371.570,71**
12	**02**	**PROGRAMMA 02 - Prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01		421.838,74	4.668.672,00	431.152,00	939,00	5.098.885,00	5.520.723,74
		TOTALE U.1.01.01		-	4.668.672,00	431.152,00	939,00	5.098.885,00	5.520.723,74
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		TOTALE U.1.01.02.01		209.077,21	1.128.131,08	183.684,92	-	1.311.816,00	1.520.893,21
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		TOTALE U.1.01.02.02		-	654.221,00	-	192.520,00	461.701,00	461.701,00
		TOTALE U.1.01.02		-	1.782.352,08	183.684,92	192.520,00	1.773.517,00	1.982.594,21
		TOTALE U.1.01		630.915,95	6.451.024,08	614.836,92	193.459,00	6.872.402,00	7.503.317,95
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		TOTALE U.1.02.01.01		80.800,00	389.543,00	43.863,00	-	433.406,00	514.206,00
		TOTALE U.1.02.01		-	389.543,00	43.863,00	-	433.406,00	514.206,00
		TOTALE U.1.02		80.800,00	389.543,00	43.863,00	-	433.406,00	514.206,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi						
		TOTALE U.1.03.02.07		820,00	212.800,00	-	89.800,00	123.000,00	123.820,00
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		TOTALE U.1.03.02.19		67.960,10	67.961,00	1.481.349,00	-	1.549.310,00	1.617.270,10
		TOTALE U.1.03.02		-	280.761,00	1.481.349,00	89.800,00	1.672.310,00	1.741.090,10
		TOTALE U.1.03		68.780,10	280.761,00	1.481.349,00	89.800,00	1.672.310,00	1.741.090,10
		TOTALE U.1		780.496,05	7.121.328,08	2.140.048,92	283.259,00	8.978.118,00	9.758.614,05
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		TOTALE U.2.02.03.02		331.785,10	1.063.786,00	1.498.214,00	-	2.562.000,00	2.893.785,10
		TOTALE U.2.02.03		-	1.063.786,00	1.498.214,00	-	2.562.000,00	2.893.785,10
		TOTALE U.2.02		331.785,10	1.063.786,00	1.498.214,00	-	2.562.000,00	2.893.785,10
		TOTALE U.2		331.785,10	1.063.786,00	1.498.214,00	-	2.562.000,00	2.893.785,10
12	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza**		**1.112.281,15**	**8.185.114,08**	**3.638.262,92**	**283.259,00**	**11.540.118,00**	**12.652.399,15**
12		**TOTALE MISSIONE 12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI**		**6.991.372,86**	**32.201.463,55**	**7.215.222,92**	**2.384.089,47**	**37.032.597,00**	**44.023.969,86**
32		**MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE**							
32	**02**	**PROGRAMMA 02 - Indirizzo politico**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01		204.339,52	2.177.443,00	369.342,00	-	2.546.785,00	2.751.124,52
		TOTALE U.1.01.01		-	2.177.443,00	369.342,00	-	2.546.785,00	2.751.124,52
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		TOTALE U.1.01.02.01		90.000,00	514.989,00	139.054,00	-	654.043,00	744.043,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		TOTALE U.1.01.02.02		-	236.118,00	-	64.480,00	171.638,00	171.638,00
		TOTALE U.1.01.02		-	751.107,00	139.054,00	64.480,00	825.681,00	915.681,00
		TOTALE U.1.01		294.339,52	2.928.550,00	508.396,00	64.480,00	3.372.466,00	3.666.805,52
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		TOTALE U.1.02.01.01		34.000,00	244.208,00	43.669,00	-	287.877,00	321.877,00
		TOTALE U.1.02.01		-	244.208,00	43.669,00	-	287.877,00	321.877,00
		TOTALE U.1.02		34.000,00	244.208,00	43.669,00	-	287.877,00	321.877,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		TOTALE U.1.03.02.01		10.000,00	1.002.320,00	90.960,00	10.000,00	1.083.280,00	1.095.280,00
		TOTALE U.1.03.02		-	1.002.320,00	90.960,00	10.000,00	1.083.280,00	1.095.280,00
		TOTALE U.1.03		12.000,00	1.002.320,00	90.960,00	10.000,00	1.083.280,00	1.095.280,00
		TOTALE U.1		340.339,52	4.175.078,00	643.025,00	74.480,00	4.743.623,00	5.083.962,52
32	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Indirizzo politico**		**340.339,52**	**4.175.078,00**	**643.025,00**	**74.480,00**	**4.743.623,00**	**5.083.962,52**
32	**03**	**PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**							
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01		16.112,00	10.262.785,00	1.863.597,00	-	12.126.382,00	13.013.142,01
		U.1.01.01.02	Altre spese per il personale						
		TOTALE U.1.01.01.02		47.396,37	1.016.158,00	30.000,00	8.158,00	1.038.000,00	1.122.856,88
		TOTALE U.1.01.01		-	11.278.943,00	1.893.597,00	8.158,00	13.164.382,00	14.135.998,89
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		TOTALE U.1.01.02.01		450.000,00	2.456.828,92	484.207,08	-	2.941.036,00	3.391.036,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		TOTALE U.1.01.02.02		-	1.212.630,00	-	210.992,00	1.001.638,00	1.001.638,00
		TOTALE U.1.01.02		-	3.669.458,92	484.207,08	210.992,00	3.942.674,00	4.392.674,00
		TOTALE U.1.01		1.421.616,89	14.948.401,92	2.377.804,08	219.150,00	17.107.056,00	18.528.672,89
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		TOTALE U.1.02.01.01		120.000,00	848.777,00	145.017,00	-	993.794,00	1.113.794,00
		U.1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
		TOTALE U.1.02.01.06		-	190.000,00	-	-	190.000,00	190.000,00
		U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
		TOTALE U.1.02.01.99		-	6.000,00	-	1.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE U.1.02.01		-	1.044.777,00	145.017,00	1.000,00	1.188.794,00	1.308.794,00
		TOTALE U.1.02		120.000,00	1.044.777,00	145.017,00	1.000,00	1.188.794,00	1.308.794,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.01	Acquisto di beni						
		U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni						
		TOTALE U.1.03.01.01		4.494,38	12.997,00	2.003,00	-	15.000,00	19.494,38
		U.1.03.01.02	Altri beni di consumo						
		TOTALE U.1.03.01.02		-	59.720,00	280,00	2.000,00	58.000,00	70.161,36
		U.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
		TOTALE U.1.03.01.05		-	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.1.03.01		-	92.717,00	2.283,00	12.000,00	83.000,00	99.655,74
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		TOTALE U.1.03.02.01		121.286,48	174.392,00	765,00	-	175.157,00	296.443,48
		U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
		TOTALE U.1.03.02.02		33.034,43	232.900,00	3.000,00	95.900,00	140.000,00	182.034,43
		U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
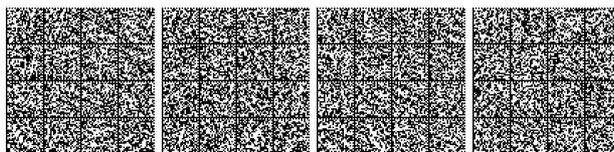
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		TOTALE U.1.03.02.04		-	82.000,00	-	-	82.000,00	93.829,88
		U.1.03.02.05	Utenze e canoni						
		TOTALE U.1.03.02.05		183,67	1.154.121,61	39.636,00	122.257,61	1.071.500,00	1.242.679,50
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi						
		TOTALE U.1.03.02.07		7.399,18	4.510.078,00	290.547,00	-	4.800.625,00	4.905.276,50
		U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
		TOTALE U.1.03.02.09		589,09	311.000,00	20.000,00	71.000,00	260.000,00	319.543,39
		U.1.03.02.10	Consulenze						
		TOTALE U.1.03.02.10		350.113,04	1.150.000,00	-	970.000,00	180.000,00	1.021.635,57
		U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche						
		TOTALE U.1.03.02.11		21.970,80	351.190,00	-	319.190,00	32.000,00	258.358,22
		U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
		TOTALE U.1.03.02.13		208,78	614.000,00	7.000,00	157.000,00	464.000,00	676.596,63
		U.1.03.02.16	Servizi amministrativi						
		TOTALE U.1.03.02.16		-	58.780,00	-	24.780,00	34.000,00	44.095,31
		U.1.03.02.17	Servizi finanziari						
		TOTALE U.1.03.02.17		9.210,00	20.150,00	12.000,00	-	32.150,00	50.860,00
		U.1.03.02.18	Servizi sanitari						
		TOTALE U.1.03.02.18		8.396,47	90.500,00	-	60.500,00	30.000,00	38.396,47
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		TOTALE U.1.03.02.19		239.155,57	9.138.073,00	498.801,00	1.207.061,00	8.429.813,00	12.777.180,34
		U.1.03.02.99	Altri servizi						
		TOTALE U.1.03.02.99		18.178,00	291.340,00	-	88.840,00	202.500,00	254.022,34
		TOTALE U.1.03.02		-	18.178.524,61	871.749,00	3.116.528,61	15.933.745,00	22.160.952,06
		TOTALE U.1.03		6.243.862,80	18.271.241,61	874.032,00	3.128.528,61	16.016.745,00	22.260.607,80
		U.1.04	Trasferimenti correnti						
		U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie						
		U.1.04.02.01	Interventi previdenziali						
		TOTALE U.1.04.02.01		3.422,89	1.803.663,00	-	482.478,00	1.321.185,00	1.324.607,89

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		TOTALE U.1.04.02		-	1.803.663,00	-	482.478,00	1.321.185,00	1.324.607,89
		TOTALE U.1.04		3.422,89	1.803.663,00	-	482.478,00	1.321.185,00	1.324.607,89
		U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
		U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		TOTALE U.1.09.01.01		2.021.228,11	472.164,00	-	472.164,00	-	2.021.228,11
		TOTALE U.1.09.01		-	472.164,00	-	472.164,00	-	2.021.228,11
		U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso						
		TOTALE U.1.09.99.01		-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		U.1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso						
		TOTALE U.1.09.99.02		-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		U.1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						
		TOTALE U.1.09.99.05		317.372,21	160.000,00	-	-	160.000,00	477.372,21
		TOTALE U.1.09.99		-	170.000,00	20.000,00	-	190.000,00	507.372,21
		TOTALE U.1.09		2.338.600,32	642.164,00	20.000,00	472.164,00	190.000,00	2.528.600,32
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.04	Premi di assicurazione						
		U.1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni						
		TOTALE U.1.10.04.01		-	90.196,00	3.300,00	8.496,00	85.000,00	85.000,00
		TOTALE U.1.10.04		-	90.196,00	3.300,00	8.496,00	85.000,00	85.000,00
		U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
		U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni						
		TOTALE U.1.10.05.02		-	350.000,00	-	200.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTALE U.1.10.05		-	350.000,00	-	200.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTALE U.1.10		-	440.196,00	3.300,00	208.496,00	235.000,00	235.000,00
		TOTALE U.1		10.127.502,90	37.150.443,53	3.420.153,08	4.511.816,61	36.058.780,00	46.186.282,90
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.2.02.01	Beni materiali						
		U.2.02.01.03	Mobili e arredi						
		TOTALE U.2.02.01.03		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		U.2.02.01.04	Impianti e macchinari						
		TOTALE U.2.02.01.04		300.000,00	300.000,00	106.100,00	-	406.100,00	706.100,00
		U.2.02.01.07	Hardware						
		TOTALE U.2.02.01.07		13.986,08	993.600,00	102.700,00	168.600,00	927.700,00	1.138.915,54
		U.2.02.01.99	Altri beni materiali						
		TOTALE U.2.02.01.99		14.852,92	10.000,00	-	-	10.000,00	24.852,92
		TOTALE U.2.02.01		-	1.323.600,00	208.800,00	168.600,00	1.363.800,00	1.889.868,46
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		TOTALE U.2.02.03.02		24.955,69	4.333.738,53	-	2.105.659,53	2.228.079,00	15.006.900,17
		U.2.02.03.04	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						
		TOTALE U.2.02.03.04		617,34	157.540,00	613.976,00	-	771.516,00	772.133,34
		TOTALE U.2.02.03		-	4.491.278,53	613.976,00	2.105.659,53	2.999.595,00	15.779.033,51
		TOTALE U.2.02		13.305.506,97	5.814.878,53	822.776,00	2.274.259,53	4.363.395,00	17.668.901,97
		TOTALE U.2		13.305.506,97	5.814.878,53	822.776,00	2.274.259,53	4.363.395,00	17.668.901,97
32	**03**	**TOTALE PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**		**23.433.009,87**	**42.965.322,06**	**4.242.929,08**	**6.786.076,14**	**40.422.175,00**	**63.855.184,87**
32		**TOTALE MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE**		**23.773.349,39**	**47.140.400,06**	**4.885.954,08**	**6.860.556,14**	**45.165.798,00**	**68.939.147,39**
33		**MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE**							
33	**01**	**PROGRAMMA 01 - Fondi da assegnare**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		TOTALE U.1.01.01.01		3.371.422,63	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	3.371.422,63
		TOTALE U.1.01.01		-	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	3.371.422,63
		TOTALE U.1.01		3.371.422,63	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	3.371.422,63

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		TOTALE U.1		3.371.422,63	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	3.371.422,63
33	01	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Fondi da assegnare**		**3.371.422,63**	**2.590.000,00**	**-**	**2.590.000,00**	**-**	**3.371.422,63**
33	02	**PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali**							
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti						
		U.1.10.01.01	Fondo di riserva						
		TOTALE U.1.10.01.01		-	128.330.929,64	-	552.732,11	127.778.197,53	127.778.197,53
		TOTALE U.1.10.01		-	128.330.929,64	-	552.732,11	127.778.197,53	127.778.197,53
		TOTALE U.1.10		-	128.330.929,64	-	552.732,11	127.778.197,53	127.778.197,53
		TOTALE U.1		-	128.330.929,64	-	552.732,11	127.778.197,53	127.778.197,53
33	02	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali**		**-**	**128.330.929,64**	**-**	**552.732,11**	**127.778.197,53**	**127.778.197,53**
33		**TOTALE MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE**		**3.371.422,63**	**130.920.929,64**	**-**	**3.142.732,11**	**127.778.197,53**	**131.149.620,16**
99		**MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**							
99	01	**PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro**							
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
		U.7.01	Uscite per partite di giro						
		U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute						
		U.7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
		TOTALE U.7.01.01.02		-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
		TOTALE U.7.01.01		-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
		U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
		U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		TOTALE U.7.01.02.01		-	11.158.676,00	41.324,00	-	11.200.000,00	11.200.000,00
		U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		TOTALE U.7.01.02.02		200,00	2.846.615,00	853.385,00	-	3.700.000,00	3.700.200,00
		U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
		TOTALE U.7.01.02.99		3.756,92	450.000,00	-	-	450.000,00	453.756,92
		TOTALE U.7.01.02		-	14.455.291,00	894.709,00	-	15.350.000,00	15.353.956,92
		U.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		TOTALE U.7.01.03.01		1.561,95	719.800,00	-	-	719.800,00	721.361,95
		U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		TOTALE U.7.01.03.02		481,38	152.610,00	-	-	152.610,00	153.091,38
		U.7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi						
		TOTALE U.7.01.03.99		-	22.000,00	-	2.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.7.01.03		-	894.410,00	-	2.000,00	892.410,00	894.453,33
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro						
		U.7.01.99.01	Spese non andate a buon fine						
		TOTALE U.7.01.99.01		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		U.7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali						
		TOTALE U.7.01.99.03		-	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
		TOTALE U.7.01.99		-	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00
		TOTALE U.7.01		6.000,25	19.209.701,00	994.709,00	2.000,00	20.202.410,00	20.208.410,25
		U.7.02	Uscite per conto terzi						
		U.7.02.04	Depositi di/presso terzi						
		U.7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
		TOTALE U.7.02.04.02		1.893.666,09	830.000,00	-	-	830.000,00	2.723.666,09
		TOTALE U.7.02.04		-	830.000,00	-	-	830.000,00	2.723.666,09
		U.7.02.05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						
		U.7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						
		TOTALE U.7.02.05.01		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02.05		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02		1.893.666,09	845.000,00	-	-	845.000,00	2.738.666,09
		TOTALE U.7		1.899.666,34	20.054.701,00	994.709,00	2.000,00	21.047.410,00	22.947.076,34
99	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro**		**1.899.666,34**	**20.054.701,00**	**994.709,00**	**2.000,00**	**21.047.410,00**	**22.947.076,34**
99		**TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**		**1.899.666,34**	**20.054.701,00**	**994.709,00**	**2.000,00**	**21.047.410,00**	**22.947.076,34**
			TOTALE GENERALE	**36.035.811,22**	**230.317.494,25**	**13.095.886,00**	**12.389.377,72**	**231.024.002,53**	**267.059.813,75**

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE
2023

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
E.1.01	Tributi						
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati						
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.250.125,65	53.946.715,00	7.393.285,00	-	61.340.000,00	69.590.125,65
TOTALE E.1.01.01.99		8.250.125,65	53.946.715,00	7.393.285,00	-	61.340.000,00	69.590.125,65
TOTALE E.1.01.01		-	53.946.715,00	7.393.285,00	-	61.340.000,00	69.590.125,65
TOTALE E.1.01		8.250.125,65	53.946.715,00	7.393.285,00	-	61.340.000,00	69.590.125,65
TOTALE E.1		8.250.125,65	53.946.715,00	7.393.285,00	-	61.340.000,00	69.590.125,65
E.2	Trasferimenti correnti						
E.2.01	Trasferimenti correnti						
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	9.481.937,00	-	534.976,00	8.946.961,00	8.946.961,00
TOTALE E.2.01.01.01		-	9.481.937,00	-	534.976,00	8.946.961,00	8.946.961,00
TOTALE E.2.01.01		-	9.481.937,00	-	534.976,00	8.946.961,00	8.946.961,00
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.321.264,79	2.322.187,00	-	2.322.187,00	-	2.321.264,79
TOTALE E.2.01.05.01		2.321.264,79	2.322.187,00	-	2.322.187,00	-	2.321.264,79
TOTALE E.2.01.05		-	2.322.187,00	-	2.322.187,00	-	2.321.264,79
TOTALE E.2.01		2.321.264,79	11.804.124,00	-	2.857.163,00	8.946.961,00	11.268.225,79
TOTALE E.2		2.321.264,79	11.804.124,00	-	2.857.163,00	8.946.961,00	11.268.225,79
E.3	Entrate extratributarie						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi						
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	4.579,50	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00	6.579,50
TOTALE E.3.01.02.01		4.579,50	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00	6.579,50
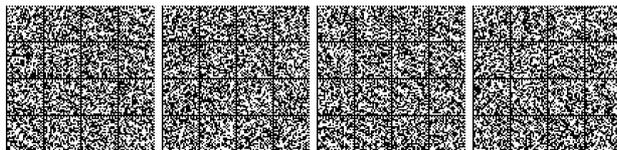
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
TOTALE E.3.01.02		-	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00	6.579,50
TOTALE E.3.01		4.579,50	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00	6.579,50
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
E.3.02.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
E.3.02.01.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche						
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	89.123,02	36.000,00	-	16.000,00	20.000,00	109.123,02
TOTALE E.3.02.01.01		89.123,02	36.000,00	-	16.000,00	20.000,00	109.123,02
TOTALE E.3.02.01		-	36.000,00	-	16.000,00	20.000,00	109.123,02
TOTALE E.3.02		89.123,02	36.000,00	-	16.000,00	20.000,00	109.123,02
E.3.03	Interessi attivi						
E.3.03.03	Altri interessi attivi						
E.3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.300,00	1.300,00	-	-	1.300,00	2.600,00
TOTALE E.3.03.03.03		1.300,00	1.300,00	-	-	1.300,00	2.600,00
E.3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi						
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.776,02	2.000,00	8.000,00	-	10.000,00	11.776,02
TOTALE E.3.03.03.99		1.776,02	2.000,00	8.000,00	-	10.000,00	11.776,02
TOTALE E.3.03.03		-	3.300,00	8.000,00	-	11.300,00	14.376,02
TOTALE E.3.03		3.076,02	3.300,00	8.000,00	-	11.300,00	14.376,02
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
E.3.05.02	Rimborsi in entrata						
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	63.293,71	214.205,00	-	105.503,00	108.702,00	171.995,71
TOTALE E.3.05.02.01		63.293,71	214.205,00	-	105.503,00	108.702,00	171.995,71
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	544.000,00	5.410.431,00	-	4.089.246,00	1.321.185,00	1.865.185,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	220.000,00	-	120.000,00	100.000,00	100.000,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00
TOTALE E.3.05.02.03		-	5.650.431,00	-	4.209.246,00	1.441.185,00	1.985.185,00
TOTALE E.3.05.02		-	5.864.636,00	-	4.314.749,00	1.549.887,00	2.157.180,71
TOTALE E.3.05		607.293,71	5.864.636,00	-	4.314.749,00	1.549.887,00	2.157.180,71
TOTALE E.3		704.072,25	5.909.936,00	8.000,00	4.334.749,00	1.583.187,00	2.287.259,25
E.4	Entrate in conto capitale						
E.4.02	Contributi agli investimenti						
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E.4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali						
E.4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.298.183,61	3.298.183,61	22.081,95	-	3.320.265,56	6.618.449,17
TOTALE E.4.02.01.01		3.298.183,61	3.298.183,61	22.081,95	-	3.320.265,56	6.618.449,17
TOTALE E.4.02.01		-	3.298.183,61	22.081,95	-	3.320.265,56	6.618.449,17
TOTALE E.4.02		3.298.183,61	3.298.183,61	22.081,95	-	3.320.265,56	6.618.449,17
TOTALE E.4		3.298.183,61	3.298.183,61	22.081,95	-	3.320.265,56	6.618.449,17
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
E.9.01	Entrate per partite di giro						
E.9.01.01	Altre ritenute						
E.9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
TOTALE E.9.01.01.02		-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
TOTALE E.9.01.01		-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	11.158.676,00	41.324,00	-	11.200.000,00	11.200.000,00
TOTALE E.9.01.02.01		-	11.158.676,00	41.324,00	-	11.200.000,00	11.200.000,00
E.9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	2.846.615,00	853.385,00	-	3.700.000,00	3.700.000,00
TOTALE E.9.01.02.02		-	2.846.615,00	853.385,00	-	3.700.000,00	3.700.000,00
E.9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
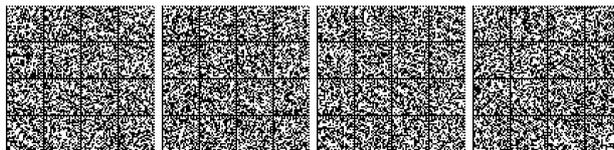
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	450.000,00	-	-	450.000,00	450.000,00
TOTALE E.9.01.02.99		-	450.000,00	-	-	450.000,00	450.000,00
TOTALE E.9.01.02		-	14.455.291,00	894.709,00	-	15.350.000,00	15.350.000,00
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
E.9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	719.800,00	-	-	719.800,00	719.800,00
TOTALE E.9.01.03.01		-	719.800,00	-	-	719.800,00	719.800,00
E.9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	152.610,00	-	-	152.610,00	152.610,00
TOTALE E.9.01.03.02		-	152.610,00	-	-	152.610,00	152.610,00
E.9.01.03.99	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi						
E.9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	22.000,00	-	2.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE E.9.01.03.99		-	22.000,00	-	2.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE E.9.01.03		-	894.410,00	-	2.000,00	892.410,00	892.410,00
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro						
E.9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine						
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
TOTALE E.9.01.99.01		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
E.9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	-	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
TOTALE E.9.01.99.03		-	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
TOTALE E.9.01.99		-	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00
TOTALE E.9.01		-	19.209.701,00	994.709,00	2.000,00	20.202.410,00	20.202.410,00
E.9.02	Entrate per conto terzi						
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi						
E.9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	830.000,00	-	-	830.000,00	830.000,00
TOTALE E.9.02.04.01		-	830.000,00	-	-	830.000,00	830.000,00
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
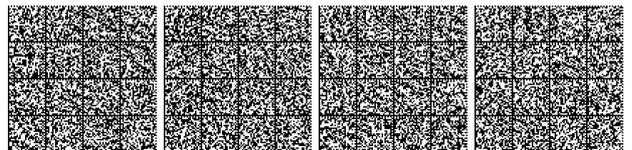
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	828.750,00	-	-	-	-	828.750,00
TOTALE E.9.02.04.02		828.750,00	-	-	-	-	828.750,00
TOTALE E.9.02.04		-	830.000,00	-	-	830.000,00	1.658.750,00
E.9.02.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
E.9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02.05.01		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02.05		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE E.9.02		828.750,00	845.000,00	-	-	845.000,00	1.673.750,00
TOTALE E.9		828.750,00	20.054.701,00	994.709,00	2.000,00	21.047.410,00	21.876.160,00
	TOTALE GENERALE	**15.402.396,30**	**95.013.659,61**	**8.418.075,95**	**7.193.912,00**	**96.237.823,56**	**111.640.219,86**

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
12		MISSIONE 12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI							
12	01	PROGRAMMA 01 - Contratti pubblici							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	12.028.342,00	645.301,00	-	12.673.643,00	12.673.643,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	157.459,00	21.829,00	-	179.288,00	179.288,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.188.014,96	1.412.605,00	1.134,00	-	1.413.739,00	2.601.753,96
		TOTALE U.1.01.01.01		1.188.014,96	13.598.406,00	668.264,00	-	14.266.670,00	15.454.684,96
		TOTALE U.1.01.01		-	13.598.406,00	668.264,00	-	14.266.670,00	15.454.684,96
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	502.200,00	3.172.352,00	523.555,00	-	3.695.907,00	4.198.107,00
		TOTALE U.1.01.02.01		502.200,00	3.172.352,00	523.555,00	-	3.695.907,00	4.198.107,00
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	13.259,00	-	13.259,00	-	-
		U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	-	1.593.255,00	-	357.128,00	1.236.127,00	1.236.127,00
		TOTALE U.1.01.02.02		-	1.606.514,00	-	370.387,00	1.236.127,00	1.236.127,00
		TOTALE U.1.01.02		-	4.778.866,00	523.555,00	370.387,00	4.932.034,00	5.434.234,00
		TOTALE U.1.01		1.690.214,96	18.377.272,00	1.191.819,00	370.387,00	19.198.704,00	20.888.918,96
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	210.800,00	1.095.830,00	116.837,00	-	1.212.667,00	1.423.467,00
		TOTALE U.1.02.01.01		210.800,00	1.095.830,00	116.837,00	-	1.212.667,00	1.423.467,00
		TOTALE U.1.02.01		-	1.095.830,00	116.837,00	-	1.212.667,00	1.423.467,00
		TOTALE U.1.02		210.800,00	1.095.830,00	116.837,00	-	1.212.667,00	1.423.467,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	367.189,47	465.652,00	1.478.448,00	-	1.944.100,00	2.311.289,47
		TOTALE U.1.03.02.19		367.189,47	465.652,00	1.478.448,00	-	1.944.100,00	2.311.289,47
		TOTALE U.1.03.02		-	465.652,00	1.478.448,00	-	1.944.100,00	2.311.289,47
		TOTALE U.1.03		367.189,47	465.652,00	1.478.448,00	-	1.944.100,00	2.311.289,47
		TOTALE U.1		2.268.204,43	19.938.754,00	2.787.104,00	370.387,00	22.355.471,00	24.623.675,43
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.610.399,91	3.615.755,47	-	1.730.443,47	1.885.312,00	5.495.711,91
		U.2.02.03.02.002	Acquisto software	487,37	461.840,00	789.856,00	-	1.251.696,00	1.252.183,37
		TOTALE U.2.02.03.02		487,37	4.077.595,47	789.856,00	1.730.443,47	3.137.008,00	6.747.895,28
		TOTALE U.2.02.03		-	4.077.595,47	789.856,00	1.730.443,47	3.137.008,00	6.747.895,28
		TOTALE U.2.02		3.610.887,28	4.077.595,47	789.856,00	1.730.443,47	3.137.008,00	6.747.895,28
		TOTALE U.2		3.610.887,28	4.077.595,47	789.856,00	1.730.443,47	3.137.008,00	6.747.895,28
12	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Contratti pubblici**		**5.879.091,71**	**24.016.349,47**	**3.576.960,00**	**2.100.830,47**	**25.492.479,00**	**31.371.570,71**
12	**02**	**PROGRAMMA 02 - Prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	4.054.929,00	398.306,00	-	4.453.235,00	4.453.235,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	69.112,00	-	939,00	68.173,00	68.173,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	421.838,74	544.631,00	32.846,00	-	577.477,00	999.315,74
		TOTALE U.1.01.01.01		421.838,74	4.668.672,00	431.152,00	939,00	5.098.885,00	5.520.723,74
		TOTALE U.1.01.01		-	4.668.672,00	431.152,00	939,00	5.098.885,00	5.520.723,74
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	209.077,21	1.128.131,08	183.684,92	-	1.311.816,00	1.520.893,21
		TOTALE U.1.01.02.01		209.077,21	1.128.131,08	183.684,92	-	1.311.816,00	1.520.893,21
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	5.696,00	-	5.696,00	-	-
		U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	-	648.525,00	-	186.824,00	461.701,00	461.701,00
		TOTALE U.1.01.02.02		-	654.221,00	-	192.520,00	461.701,00	461.701,00
		TOTALE U.1.01.02		-	1.782.352,08	183.684,92	192.520,00	1.773.517,00	1.982.594,21
		TOTALE U.1.01		630.915,95	6.451.024,08	614.836,92	193.459,00	6.872.402,00	7.503.317,95
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	80.800,00	389.543,00	43.863,00	-	433.406,00	514.206,00
		TOTALE U.1.02.01.01		80.800,00	389.543,00	43.863,00	-	433.406,00	514.206,00
		TOTALE U.1.02.01		-	389.543,00	43.863,00	-	433.406,00	514.206,00
		TOTALE U.1.02		80.800,00	389.543,00	43.863,00	-	433.406,00	514.206,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi						
		U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	820,00	212.800,00	-	89.800,00	123.000,00	123.820,00
		TOTALE U.1.03.02.07		820,00	212.800,00	-	89.800,00	123.000,00	123.820,00
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	67.960,10	67.961,00	1.481.349,00	-	1.549.310,00	1.617.270,10
		TOTALE U.1.03.02.19		67.960,10	67.961,00	1.481.349,00	-	1.549.310,00	1.617.270,10
		TOTALE U.1.03.02		-	280.761,00	1.481.349,00	89.800,00	1.672.310,00	1.741.090,10
		TOTALE U.1.03		68.780,10	280.761,00	1.481.349,00	89.800,00	1.672.310,00	1.741.090,10
		TOTALE U.1		780.496,05	7.121.328,08	2.140.048,92	283.259,00	8.978.118,00	9.758.614,05
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	331.785,10	1.063.786,00	1.498.214,00	-	2.562.000,00	2.893.785,10
		TOTALE U.2.02.03.02		331.785,10	1.063.786,00	1.498.214,00	-	2.562.000,00	2.893.785,10
		TOTALE U.2.02.03		-	1.063.786,00	1.498.214,00	-	2.562.000,00	2.893.785,10
		TOTALE U.2.02		331.785,10	1.063.786,00	1.498.214,00	-	2.562.000,00	2.893.785,10
		TOTALE U.2		331.785,10	1.063.786,00	1.498.214,00	-	2.562.000,00	2.893.785,10
12	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza**		**1.112.281,15**	**8.185.114,08**	**3.638.262,92**	**283.259,00**	**11.540.118,00**	**12.652.399,15**
12		**TOTALE MISSIONE 12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI**		**6.991.372,86**	**32.201.463,55**	**7.215.222,92**	**2.384.089,47**	**37.032.597,00**	**44.023.969,86**
32		**MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE**							
32	**02**	**PROGRAMMA 02 - Indirizzo politico**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	1.942.252,00	312.456,00	-	2.254.708,00	2.254.708,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	6.459,00	889,00	-	7.348,00	7.348,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	204.339,52	228.732,00	55.997,00	-	284.729,00	489.068,52
		TOTALE U.1.01.01.01		204.339,52	2.177.443,00	369.342,00	-	2.546.785,00	2.751.124,52
		TOTALE U.1.01.01		-	2.177.443,00	369.342,00	-	2.546.785,00	2.751.124,52
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	90.000,00	514.989,00	139.054,00	-	654.043,00	744.043,00
		TOTALE U.1.01.02.01		90.000,00	514.989,00	139.054,00	-	654.043,00	744.043,00
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	1.774,00	-	1.774,00	-	-
		U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	-	234.344,00	-	62.706,00	171.638,00	171.638,00
		TOTALE U.1.01.02.02		-	236.118,00	-	64.480,00	171.638,00	171.638,00
		TOTALE U.1.01.02		-	751.107,00	139.054,00	64.480,00	825.681,00	915.681,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		TOTALE U.1.01		294.339,52	2.928.550,00	508.396,00	64.480,00	3.372.466,00	3.666.805,52
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34.000,00	244.208,00	43.669,00	-	287.877,00	321.877,00
		TOTALE U.1.02.01.01		34.000,00	244.208,00	43.669,00	-	287.877,00	321.877,00
		TOTALE U.1.02.01		-	244.208,00	43.669,00	-	287.877,00	321.877,00
		TOTALE U.1.02		34.000,00	244.208,00	43.669,00	-	287.877,00	321.877,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.000,00	952.320,00	90.960,00	-	1.043.280,00	1.045.280,00
		U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	50.000,00	-	10.000,00	40.000,00	50.000,00
		TOTALE U.1.03.02.01		10.000,00	1.002.320,00	90.960,00	10.000,00	1.083.280,00	1.095.280,00
		TOTALE U.1.03.02		-	1.002.320,00	90.960,00	10.000,00	1.083.280,00	1.095.280,00
		TOTALE U.1.03		12.000,00	1.002.320,00	90.960,00	10.000,00	1.083.280,00	1.095.280,00
		TOTALE U.1		340.339,52	4.175.078,00	643.025,00	74.480,00	4.743.623,00	5.083.962,52
32	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Indirizzo politico**		**340.339,52**	**4.175.078,00**	**643.025,00**	**74.480,00**	**4.743.623,00**	**5.083.962,52**
32	**03**	**PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**							
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	8.835.850,00	1.299.563,00	-	10.135.413,00	10.135.413,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	249.283,00	2.305,00	-	251.588,00	251.588,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	849.761,74	993.947,00	310.738,00	-	1.304.685,00	2.154.446,74
		U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	20.886,27	163.893,00	201.350,00	-	365.243,00	386.129,27
		U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	16.112,00	19.812,00	49.641,00	-	69.453,00	85.565,00
		TOTALE U.1.01.01.01		16.112,00	10.262.785,00	1.863.597,00	-	12.126.382,00	13.013.142,01
		U.1.01.01.02	Altre spese per il personale						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	37.460,51	360.000,00	30.000,00	-	390.000,00	427.460,51
		U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	47.396,37	656.158,00	-	8.158,00	648.000,00	695.396,37
		TOTALE U.1.01.01.02		47.396,37	1.016.158,00	30.000,00	8.158,00	1.038.000,00	1.122.856,88
		TOTALE U.1.01.01		-	11.278.943,00	1.893.597,00	8.158,00	13.164.382,00	14.135.998,89
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	450.000,00	2.456.828,92	484.207,08	-	2.941.036,00	3.391.036,00
		TOTALE U.1.01.02.01		450.000,00	2.456.828,92	484.207,08	-	2.941.036,00	3.391.036,00
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	10.271,00	-	10.271,00	-	-
		U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	-	1.202.359,00	-	200.721,00	1.001.638,00	1.001.638,00
		TOTALE U.1.01.02.02		-	1.212.630,00	-	210.992,00	1.001.638,00	1.001.638,00
		TOTALE U.1.01.02		-	3.669.458,92	484.207,08	210.992,00	3.942.674,00	4.392.674,00
		TOTALE U.1.01		1.421.616,89	14.948.401,92	2.377.804,08	219.150,00	17.107.056,00	18.528.672,89
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	120.000,00	848.777,00	145.017,00	-	993.794,00	1.113.794,00
		TOTALE U.1.02.01.01		120.000,00	848.777,00	145.017,00	-	993.794,00	1.113.794,00
		U.1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
		U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	190.000,00	-	-	190.000,00	190.000,00
		TOTALE U.1.02.01.06		-	190.000,00	-	-	190.000,00	190.000,00
		U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
		U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	6.000,00	-	1.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE U.1.02.01.99		-	6.000,00	-	1.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE U.1.02.01		-	1.044.777,00	145.017,00	1.000,00	1.188.794,00	1.308.794,00
		TOTALE U.1.02		120.000,00	1.044.777,00	145.017,00	1.000,00	1.188.794,00	1.308.794,00
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.01	Acquisto di beni						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni						
		U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.494,38	12.997,00	2.003,00	-	15.000,00	19.494,38
		TOTALE U.1.03.01.01		4.494,38	12.997,00	2.003,00	-	15.000,00	19.494,38
		U.1.03.01.02	Altri beni di consumo						
		U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.331,36	17.720,00	280,00	-	18.000,00	28.331,36
		U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.01.02.004	Vestiario	1.830,00	5.000,00	-	-	5.000,00	6.830,00
		U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	-	32.000,00	-	2.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE U.1.03.01.02		-	59.720,00	280,00	2.000,00	58.000,00	70.161,36
		U.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
		U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	-	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.1.03.01.05		-	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.1.03.01		-	92.717,00	2.283,00	12.000,00	83.000,00	99.655,74
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	121.286,48	174.392,00	765,00	-	175.157,00	296.443,48
		TOTALE U.1.03.02.01		121.286,48	174.392,00	765,00	-	175.157,00	296.443,48
		U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
		U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.000,00	56.000,00	-	1.000,00	55.000,00	59.000,00
		U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	5.000,00	32.000,00	3.000,00	-	35.000,00	40.000,00
		U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	33.034,43	144.900,00	-	94.900,00	50.000,00	83.034,43
		TOTALE U.1.03.02.02		33.034,43	232.900,00	3.000,00	95.900,00	140.000,00	182.034,43
		U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
		U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11.829,88	9.000,00	-	-	9.000,00	20.829,88
		U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	-	73.000,00	-	-	73.000,00	73.000,00
		TOTALE U.1.03.02.04		-	82.000,00	-	-	82.000,00	93.829,88
		U.1.03.02.05	Utenze e canoni						
		U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.393,82	35.000,00	-	-	35.000,00	43.393,82
		U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	50.349,24	25.000,00	5.000,00	-	30.000,00	80.349,24
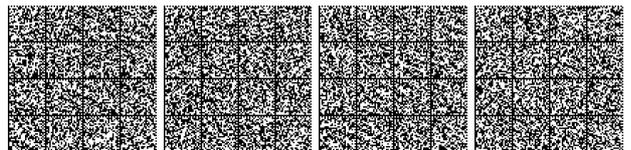
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	78.901,63	140.864,00	34.136,00	-	175.000,00	253.901,63
		U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.088,28	915.257,61	-	115.257,61	800.000,00	813.088,28
		U.1.03.02.05.005	Acqua	20.262,86	37.000,00	-	7.000,00	30.000,00	50.262,86
		U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	183,67	1.000,00	500,00	-	1.500,00	1.683,67
		TOTALE U.1.03.02.05		183,67	1.154.121,61	39.636,00	122.257,61	1.071.500,00	1.242.679,50
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi						
		U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	-	4.044.306,00	165.694,00	-	4.210.000,00	4.210.000,00
		U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.049,66	12.500,00	500,00	-	13.000,00	15.049,66
		U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	15.254,00	29.400,00	2.850,00	-	32.250,00	47.504,00
		U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	79.948,66	400.872,00	121.503,00	-	522.375,00	602.323,66
		U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.399,18	23.000,00	-	-	23.000,00	30.399,18
		TOTALE U.1.03.02.07		7.399,18	4.510.078,00	290.547,00	-	4.800.625,00	4.905.276,50
		U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
		U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	58.954,30	271.000,00	-	71.000,00	200.000,00	258.954,30
		U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	589,09	30.000,00	20.000,00	-	50.000,00	50.589,09
		TOTALE U.1.03.02.09		589,09	311.000,00	20.000,00	71.000,00	260.000,00	319.543,39
		U.1.03.02.10	Consulenze						
		U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	140.000,00	-	-	140.000,00	140.000,00
		U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	491.522,53	510.000,00	-	500.000,00	10.000,00	501.522,53
		U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	350.113,04	500.000,00	-	470.000,00	30.000,00	380.113,04
		TOTALE U.1.03.02.10		350.113,04	1.150.000,00	-	970.000,00	180.000,00	1.021.635,57
		U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche						
		U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	24.562,47	14.990,00	-	1.990,00	13.000,00	37.562,47
		U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	179.824,95	317.200,00	-	317.200,00	-	179.824,95
		U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.970,80	19.000,00	-	-	19.000,00	40.970,80
		TOTALE U.1.03.02.11		21.970,80	351.190,00	-	319.190,00	32.000,00	258.358,22
		U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	107.471,70	225.000,00	-	25.000,00	200.000,00	307.471,70
		U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	85.710,56	338.000,00	-	117.000,00	221.000,00	306.710,56
		U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.774,74	35.000,00	-	15.000,00	20.000,00	35.774,74
		U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	-	8.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00
		U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.430,85	5.000,00	-	-	5.000,00	8.430,85
		U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	208,78	3.000,00	7.000,00	-	10.000,00	10.208,78
		TOTALE U.1.03.02.13		208,78	614.000,00	7.000,00	157.000,00	464.000,00	676.596,63
		U.1.03.02.16	Servizi amministrativi						
		U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	-	34.280,00	-	19.280,00	15.000,00	15.000,00
		U.1.03.02.16.002	Spese postali	10.095,31	9.000,00	-	-	9.000,00	19.095,31
		U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	-	15.500,00	-	5.500,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.1.03.02.16		-	58.780,00	-	24.780,00	34.000,00	44.095,31
		U.1.03.02.17	Servizi finanziari						
		U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.500,00	10.000,00	-	-	10.000,00	19.500,00
		U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.210,00	10.150,00	12.000,00	-	22.150,00	31.360,00
		TOTALE U.1.03.02.17		9.210,00	20.150,00	12.000,00	-	32.150,00	50.860,00
		U.1.03.02.18	Servizi sanitari						
		U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	500,00	-	500,00	-	-
		U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	8.396,47	90.000,00	-	60.000,00	30.000,00	38.396,47
		TOTALE U.1.03.02.18		8.396,47	90.500,00	-	60.500,00	30.000,00	38.396,47
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.742.043,12	4.141.873,00	-	1.095.729,00	3.046.144,00	5.788.187,12
		U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	942.295,01	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00	4.342.295,01
		U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	13.682,54	68.000,00	-	13.000,00	55.000,00	68.682,54
		U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14.774,42	16.640,00	5.294,00	-	21.934,00	36.708,42
		U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	145.759,05	868.314,00	430.721,00	-	1.299.035,00	1.444.794,05
		U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	249.657,63	227.714,00	62.786,00	-	290.500,00	540.157,63
		U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	239.155,57	415.532,00	-	98.332,00	317.200,00	556.355,57
		TOTALE U.1.03.02.19		239.155,57	9.138.073,00	498.801,00	1.207.061,00	8.429.813,00	12.777.180,34

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.03.02.99	Altri servizi						
		U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.433,88	160.000,00	-	40.000,00	120.000,00	128.433,88
		U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16.791,36	55.000,00	-	-	55.000,00	71.791,36
		U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	8.119,10	22.500,00	-	-	22.500,00	30.619,10
		U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.178,00	48.840,00	-	48.840,00	-	18.178,00
		TOTALE U.1.03.02.99		18.178,00	291.340,00	-	88.840,00	202.500,00	254.022,34
		TOTALE U.1.03.02		-	18.178.524,61	871.749,00	3.116.528,61	15.933.745,00	22.160.952,06
		TOTALE U.1.03		6.243.862,80	18.271.241,61	874.032,00	3.128.528,61	16.016.745,00	22.260.607,80
		U.1.04	Trasferimenti correnti						
		U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie						
		U.1.04.02.01	Interventi previdenziali						
		U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	-	1.803.663,00	-	482.478,00	1.321.185,00	1.321.185,00
		U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	3.422,89	-	-	-	-	3.422,89
		TOTALE U.1.04.02.01		3.422,89	1.803.663,00	-	482.478,00	1.321.185,00	1.324.607,89
		TOTALE U.1.04.02		-	1.803.663,00	-	482.478,00	1.321.185,00	1.324.607,89
		TOTALE U.1.04		3.422,89	1.803.663,00	-	482.478,00	1.321.185,00	1.324.607,89
		U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
		U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2.021.228,11	472.164,00	-	472.164,00	-	2.021.228,11
		TOTALE U.1.09.01.01		2.021.228,11	472.164,00	-	472.164,00	-	2.021.228,11
		TOTALE U.1.09.01		-	472.164,00	-	472.164,00	-	2.021.228,11
		U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.1.09.99.01		-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		U.1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		TOTALE U.1.09.99.02		-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		U.1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						
		U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	317.372,21	160.000,00	-	-	160.000,00	477.372,21
		TOTALE U.1.09.99.05		317.372,21	160.000,00	-	-	160.000,00	477.372,21
		TOTALE U.1.09.99		-	170.000,00	20.000,00	-	190.000,00	507.372,21
		TOTALE U.1.09		2.338.600,32	642.164,00	20.000,00	472.164,00	190.000,00	2.528.600,32
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.04	Premi di assicurazione						
		U.1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni						
		U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	-	7.500,00	-	2.500,00	5.000,00	5.000,00
		U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	11.700,00	3.300,00	-	15.000,00	15.000,00
		U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	70.996,00	-	5.996,00	65.000,00	65.000,00
		TOTALE U.1.10.04.01		-	90.196,00	3.300,00	8.496,00	85.000,00	85.000,00
		TOTALE U.1.10.04		-	90.196,00	3.300,00	8.496,00	85.000,00	85.000,00
		U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
		U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni						
		U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	-	350.000,00	-	200.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTALE U.1.10.05.02		-	350.000,00	-	200.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTALE U.1.10.05		-	350.000,00	-	200.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTALE U.1.10		-	440.196,00	3.300,00	208.496,00	235.000,00	235.000,00
		TOTALE U.1		10.127.502,90	37.150.443,53	3.420.153,08	4.511.816,61	36.058.780,00	46.186.282,90
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		U.2.02.01	Beni materiali						
		U.2.02.01.03	Mobili e arredi						
		U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.2.02.01.03		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		U.2.02.01.04	Impianti e macchinari						
		U.2.02.01.04.002	Impianti	300.000,00	300.000,00	106.100,00	-	406.100,00	706.100,00
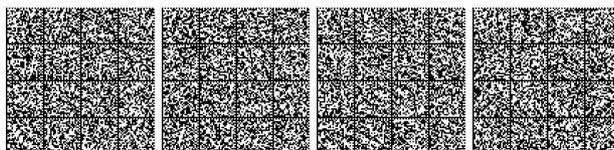
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		TOTALE U.2.02.01.04		300.000,00	300.000,00	106.100,00	-	406.100,00	706.100,00
		U.2.02.01.07	Hardware						
		U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	16.042,99	50.000,00	60.000,00	-	110.000,00	126.042,99
		U.2.02.01.07.003	Periferiche	3,37	15.000,00	42.700,00	-	57.700,00	57.703,37
		U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	181.183,10	50.000,00	-	-	50.000,00	231.183,10
		U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.986,08	878.600,00	-	168.600,00	710.000,00	723.986,08
		TOTALE U.2.02.01.07		13.986,08	993.600,00	102.700,00	168.600,00	927.700,00	1.138.915,54
		U.2.02.01.99	Altri beni materiali						
		U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	14.852,92	10.000,00	-	-	10.000,00	24.852,92
		TOTALE U.2.02.01.99		14.852,92	10.000,00	-	-	10.000,00	24.852,92
		TOTALE U.2.02.01		-	1.323.600,00	208.800,00	168.600,00	1.363.800,00	1.889.868,46
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						
		U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12.753.865,48	3.748.030,53	-	1.757.851,53	1.990.179,00	14.744.044,48
		U.2.02.03.02.002	Acquisto software	24.955,69	585.708,00	-	347.808,00	237.900,00	262.855,69
		TOTALE U.2.02.03.02		24.955,69	4.333.738,53	-	2.105.659,53	2.228.079,00	15.006.900,17
		U.2.02.03.04	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						
		U.2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	617,34	157.540,00	613.976,00	-	771.516,00	772.133,34
		TOTALE U.2.02.03.04		617,34	157.540,00	613.976,00	-	771.516,00	772.133,34
		TOTALE U.2.02.03		-	4.491.278,53	613.976,00	2.105.659,53	2.999.595,00	15.779.033,51
		TOTALE U.2.02		13.305.506,97	5.814.878,53	822.776,00	2.274.259,53	4.363.395,00	17.668.901,97
		TOTALE U.2		13.305.506,97	5.814.878,53	822.776,00	2.274.259,53	4.363.395,00	17.668.901,97
32	**03**	**TOTALE PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**		**23.433.009,87**	**42.965.322,06**	**4.242.929,08**	**6.786.076,14**	**40.422.175,00**	**63.855.184,87**
32		**TOTALE MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE**		**23.773.349,39**	**47.140.400,06**	**4.885.954,08**	**6.860.556,14**	**45.165.798,00**	**68.939.147,39**
33		**MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE**							
33	**01**	**PROGRAMMA 01 - Fondi da assegnare**							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.371.422,63	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	3.371.422,63
		TOTALE U.1.01.01.01		3.371.422,63	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	3.371.422,63
		TOTALE U.1.01.01		-	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	3.371.422,63
		TOTALE U.1.01		3.371.422,63	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	3.371.422,63
		TOTALE U.1		3.371.422,63	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	3.371.422,63
33	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Fondi da assegnare**		**3.371.422,63**	**2.590.000,00**	**-**	**2.590.000,00**	**-**	**3.371.422,63**
33	**02**	**PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali**							
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti						
		U.1.10.01.01	Fondo di riserva						
		U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	128.330.929,64	-	552.732,11	127.778.197,53	127.778.197,53
		TOTALE U.1.10.01.01		-	128.330.929,64	-	552.732,11	127.778.197,53	127.778.197,53
		TOTALE U.1.10.01		-	128.330.929,64	-	552.732,11	127.778.197,53	127.778.197,53
		TOTALE U.1.10		-	128.330.929,64	-	552.732,11	127.778.197,53	127.778.197,53
		TOTALE U.1		-	128.330.929,64	-	552.732,11	127.778.197,53	127.778.197,53
33	**02**	**TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali**		**-**	**128.330.929,64**	**-**	**552.732,11**	**127.778.197,53**	**127.778.197,53**
33		**TOTALE MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE**		**3.371.422,63**	**130.920.929,64**	**-**	**3.142.732,11**	**127.778.197,53**	**131.149.620,16**
99		**MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**							
99	**01**	**PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro**							
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
		U.7.01	Uscite per partite di giro						
		U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute						
		U.7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
		U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
		TOTALE U.7.01.01.02		-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
		TOTALE U.7.01.01		-	3.800.000,00	100.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
		U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
		U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	11.158.676,00	41.324,00	-	11.200.000,00	11.200.000,00
		TOTALE U.7.01.02.01		-	11.158.676,00	41.324,00	-	11.200.000,00	11.200.000,00
		U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200,00	2.846.615,00	853.385,00	-	3.700.000,00	3.700.200,00
		TOTALE U.7.01.02.02		200,00	2.846.615,00	853.385,00	-	3.700.000,00	3.700.200,00
		U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
		U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.756,92	450.000,00	-	-	450.000,00	453.756,92
		TOTALE U.7.01.02.99		3.756,92	450.000,00	-	-	450.000,00	453.756,92
		TOTALE U.7.01.02		-	14.455.291,00	894.709,00	-	15.350.000,00	15.353.956,92
		U.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
		U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.561,95	719.800,00	-	-	719.800,00	721.361,95
		TOTALE U.7.01.03.01		1.561,95	719.800,00	-	-	719.800,00	721.361,95
		U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	481,38	152.610,00	-	-	152.610,00	153.091,38
		TOTALE U.7.01.03.02		481,38	152.610,00	-	-	152.610,00	153.091,38
		U.7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi						
		U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	22.000,00	-	2.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.7.01.03.99		-	22.000,00	-	2.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.7.01.03		-	894.410,00	-	2.000,00	892.410,00	894.453,33
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro						
		U.7.01.99.01	Spese non andate a buon fine						
		U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.7.01.99.01		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		U.7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali						
		U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
		TOTALE U.7.01.99.03		-	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
		TOTALE U.7.01.99		-	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00
		TOTALE U.7.01		6.000,25	19.209.701,00	994.709,00	2.000,00	20.202.410,00	20.208.410,25

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

BILANCIO PREVISIONE 2023 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2023	CASSA
		U.7.02	Uscite per conto terzi						
		U.7.02.04	Depositi di/presso terzi						
		U.7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
		U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.893.666,09	830.000,00	-	-	830.000,00	2.723.666,09
		TOTALE U.7.02.04.02		1.893.666,09	830.000,00	-	-	830.000,00	2.723.666,09
		TOTALE U.7.02.04		-	830.000,00	-	-	830.000,00	2.723.666,09
		U.7.02.05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						
		U.7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						
		U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02.05.01		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02.05		-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.02		1.893.666,09	845.000,00	-	-	845.000,00	2.738.666,09
		TOTALE U.7		1.899.666,34	20.054.701,00	994.709,00	2.000,00	21.047.410,00	22.947.076,34
99	**01**	**TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro**		**1.899.666,34**	**20.054.701,00**	**994.709,00**	**2.000,00**	**21.047.410,00**	**22.947.076,34**
99		**TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**		**1.899.666,34**	**20.054.701,00**	**994.709,00**	**2.000,00**	**21.047.410,00**	**22.947.076,34**
			TOTALE GENERALE	**36.035.811,22**	**230.317.494,25**	**13.095.886,00**	**12.389.377,72**	**231.024.002,53**	**267.059.813,75**

23A00377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina n. 27/2023 del 13 gennaio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Croazia del medicinale CONCOR COR 1,25 mg filmom oblozene tablete 20 filmom, codice di autorizzazione HR-H350108325-01, intestato alla società Merck d.o.o., Oreškovićeva ulica 6H/1, 10 000 Zagreb, Croatia e prodotto da Merck Healthcare KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64 293 Darmstadt, Germany, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

importatore: GMM Farma S.r.l. - via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: CONGESCOR «1,25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043654058 (base 10) 19N6XB (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: bisoprololo fumarato;

eccipienti: nucleo della compressa:

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

crospovidone;

amido di mais pregelatinizzato;

amido di mais;

cellulosa microcristallina;

calcio idrogeno fosfato (anidro).

Film di rivestimento:

dimeticone;

talco;

macrogol 400;

titanio diossido (E171);

ipromellosa.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a - via Amendola n. 1 - (Loc. Caleppio) 20049 Settala (MI);

SCF S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CONGESCOR «1,25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043654058 (base 10) 19N6XB (base 32).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,58.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,56.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CONGESCOR «1,25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043654058 (base 10) 19N6XB (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00378

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosamax».

Estratto determina n. 28/2023 del 13 gennaio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Romania del medicinale «FOSAMAX 70 mg comprimate - 4 comprimate», codice di autorizzazione 5778/2013/93, intestato alla società Organon Biosciences S.r.l. Strada Av. Popişteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2 Birou 306 şi Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, Bucureşti, România e prodotto da Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN, 2003 PC Haarlem, Olanda, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano (MI)
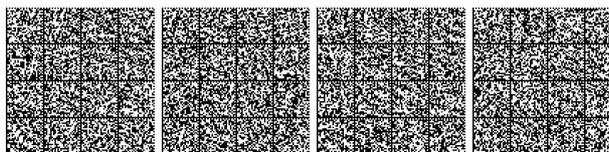
Confezione: FOSAMAX, «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050142013 (base 10) 1HU6TX (base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

5. Come conservare «Fosamax»

Conservare a temperatura inferiore a 30°C, nella confezione originale.

Composizione:

principio attivo: acido alendronico

Eccipienti:

cellulosa microcristallina (E460);

lattosio anidro;

croscarmellosa sodica e magnesio stearato (E572).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l.

via Biasini 26,

26015 Soresina (CR)

Falorni S.r.l.

via dei Frilli n. 25

50019 Sesto Fiorentino (FI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

FOSAMAX, «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050142013 (base 10) 1HU6TX (base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,22;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,82;

nota AIFA: 79.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FOSAMAX, «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050142013 (base 10) 1HU6TX (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00379

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medrol»

Estratto determina n. 29/2023 del 13 gennaio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Romania del medicinale MEDROL A «16 mg comprimate, 50 comprimate», codice di autorizzazione 7622/2015/01, intestato alla società Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 - 1050 Bruxelles, Belgium e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., località Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno (AP), Italy - con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: GMM Farma S.r.l., via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: MEDROL «16 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 045861034 (base 10) 1CRL5B (base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

5. Come conservare «Medrol»

Conservare il medicinale ad una temperatura inferiore ai 25°C nella confezione originale.

Composizione:

principio attivo: metilprednisolone;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, paraffina liquida, calcio stearato, amido di mais.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MEDROL «16 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 045861034 (base 10) 1CRL5B (base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,87. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,39.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEDROL «16 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 045861034 (base 10) 1CRL5B (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00380

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Norvasc».

Estratto determina n. 30/2023 del 13 gennaio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dall'Ungheria del medicinale NORVASC 10 mg tabletta 30 tabletta, codice di autorizzazione OGYI-T-1934/02, intestato alla società Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Olanda e prodotto da R-Pharm Germany GmbH, Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen, Germany Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germany, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: GMM Farma S.r.l., via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 043348073 (base 10) 19BW39 (base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: amlodipina besilato;

eccipienti:

calcio fosfato dibasico anidro;

magnesio stearato;

cellulosa microcristallina e sodio amido glicolato (tipo A).

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 (loc. Caleppio) - 20049 Settala (MI);

SCF S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 043348073 (base 10) 19BW39 (base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,08.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse A.I.C. n. 043348073 (base 10) 19BW39 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive

modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00381

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determina n. 26/2023 del 13 gennaio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dal Belgio del medicinale «BRUFEN FORTE 600 mg - comprimès pelliculés, 30 comprimes», codice di autorizzazione BE128064, alla società Mylan EPD bvba/sprl, Terhulpsesteenweg, 6A, B15-60 Hoeilaart, Belgio e prodotto da Famar A.V.E. (site Anthoussa), 63 Ag. Dimitriou str, 17456 Alimos (Greece); Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom, 2900, (HU), con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

importatore: GMM FARMA S.r.l. - via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI);

confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» - 30 compresse in blister - A.I.C. n. 042859052 (base 10) 18VYKD (base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

5. Come conservare «Brufen»

Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.

Composizione:

principio attivo: Ibuprofene;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, ipromellosa 6mPa.s, ipromellosa 5mPa.s, talco, titanium dioxide (E171).

Officine di confezionamento secondario:

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a - via Amendola, 1 (loc. Caleppio) - 20049 Settala (MI);

SCF S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» - 30 compresse in blister - A.I.C. n. 042859052 (base 10) 18VYKD (base 32) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,23 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,98 - nota AIFA: 66.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRUFEN «600 mg compresse rivestite» - 30 compresse in blister A.I.C. n. 042859052 (base 10) 18VYKD (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00454

CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio n. 35-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del dirigente area 2 n. 02 del 16 gennaio 2023 è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
35-NO	Oro 2 di Caldognetto Fabrizio	Borgo Ticino (NO)

23A00382

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione delle modalità attuative e di monitoraggio del programma sperimentale denominato «Dateci spazio» finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti.

Sul sito www.mit.gov.it (Amministrazione trasprente) è stato pubblicato, il decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 352 del 27 ottobre 2022 di approvazione delle modalità attuative e di monitoraggio del programma sperimentale denominato «Dateci spazio» finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti di cui al decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022, art. 10, da comma 5-*bis* a comma 5-*sexies*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 5 agosto 2022.

23A00503

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-021) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
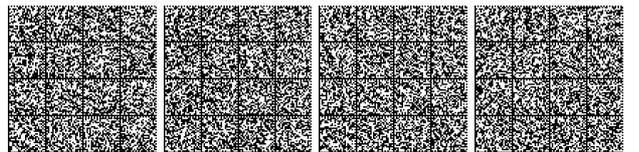
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
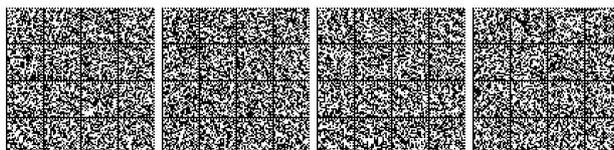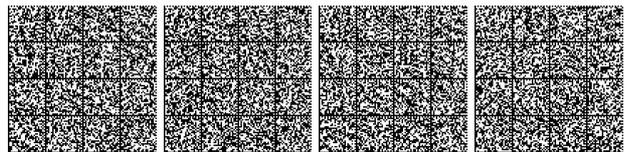
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.